34

Serie Ordinaria - Martedì 27 luglio 2021



REPUBBLICA ITALIANA

SOMMARIO

A) CONSIGLIO REGIONALE		
Deliberazione Consiglio regionale 13 luglio 2021 - n. XI/1922 Ordine del giorno concernente l'impegno economico da parte di Regione Lombardia		3
Deliberazione Consiglio regionale 13 luglio 2021 - n. XI/1925 Nomina del comitato di indirizzo dell'istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia – PoliS-Lombardia		3
Deliberazione Consiglio regionale 13 luglio 2021 - n. XI/1926 Richiesta di referendum abrogativo, ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione e dell'articolo 29 della legge 352/1970 «Norme sui referendum previsti dalla costituzione e sull'iniziativa popolare», del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 «Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190».		4
Deliberazione Consiglio regionale 13 luglio 2021 - n. XI/1927 Richiesta di referendum abrogativo, ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione e dell'articolo 29 della legge 352/1970 'Norme sui referendum previsti dalla costituzione e sull'iniziativa popolare', di disposizioni di articolo del decreto del presidente della repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (approvazione del codice di procedura penale), nel testo risultante da successive modificazioni ed integrazioni		7
Deliberazione Consiglio regionale 13 luglio 2021 - n. XI/1928 Richiesta di referendum abrogativo, ai sensi dell'articolo 75 della costituzione e dell'articolo 29 della legge 352/1970 'Norme sui referendum previsti dalla costituzione e sull'iniziativa popolare', di disposizioni di articoli del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 'Ordinamento giudiziario', della legge 4 gennaio 1963, n. 1 'disposizioni per l'aumento degli organici della magistratura e per le promozioni', del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 'Istituzione della scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150', del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 'Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150', del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni nella legge 22 febbraio 2010, n. 24 'Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario', nel testo risultante dalle rispettive successive modificazioni ed integrazioni		10
C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI		
Seduta di Giunta regionale urgente n. 184 del 22 luglio 2021 Ordine del giorno - Deliberazione approvata (n. 5068)		14
D) ATTI DIRIGENZIALI Giunta regionale		
D.G. Welfare		
Decreto dirigente unità organizzativa 20 luglio 2021 - n. 9907 Disposizioni regionali in materia di igiene e commercializzazione delle carni di selvaggina selvatica		15
D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi		
Decreto dirigente struttura 20 luglio 2021 - n. 9899 Programma di sviluppo rurale 2014/2020 – Operazione 2.1.01 – «Incentivi per l'attivita' di consulenza aziendale» – Approvazione degli esiti istruttori e ammissione a finanziamento dei progetti di consulenza presentati a valere sul bando di cui al d.d.s. n. 8485/2020		29
Decreto dirigente struttura 21 luglio 2021 - n. 9982 Rinnovo del riconoscimento di uno stabilimento idoneo all'elaborazione del mosto di uve concentrato rettificato mediante		

l'impiego di resine scambiatrici di ioni - Ditta vinicola San Nazaro s.r.l. codice fiscale 014312240355, con sede legale in



. 49



Serie Ordinaria n. 30 - Martedì 27 Iuglio 2021

D.G. Sviluppo economico

b.g. sylluppo economico		
Decreto dirigente unità organizzativa 20 luglio 2021 - n. 9904 2014 T16RFOP012 - POR FESR Regione Lombardia 2014-2020 - Azione III.3.B.1.2: Approvazione degli esiti istruttori del bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle pmi alle fiere internazionali in Lombardia - 8° provvedimento .		3
Decreto dirigente unità organizzativa 20 luglio 2021 - n. 9923 2014 T16RFOP012 - RLO12019008322 - POR FESR 2014-2020 - Asse III - Azione 3.A.1.1 - Bando Archè «Nuove MPMI - Sostegno alle start up lombarde in fase di avviamento e consolidamento» di cui al d.d.s. n. 11109 del 26 luglio 2019 - Liquidazione a seguito di ridetermina del contributo di € 39.737,76 all'impresa B Clinic Sarezzo s.r.l. per la realizzazione del progetto ID 1500165 - Contestuale economia di € 474,42 - CUP E94E20000220007		4
D.G. Ambiente e clima		
Decreto dirigente struttura 20 luglio 2021 - n. 9897 Valutazione di incidenza del piano territoriale di coordinamento provinciale in adeguamento al piano territoriale regionale integrato alla l.r. 31/2014 della provincia di Mantova, ai sensi del d.p.r. 357/97		4
Decreto dirigente struttura 20 luglio 2021 - n. 9917 Variazione titolarietà A.I.A. rilasciata con decreti NNR 9271 Del 5 novembre 2015, 7153 del 21 luglio 2016, 2245 del 20 febbra- io 2018 e 8278 del 17 giugno 2021 alla società Accam s.p.a con sede legale e sede operativa in comune di Busto Arsi- zio (VA), strada comunale per Arconate 121 - ai sensi del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, allegato VIII alla parte seconda, punto 5.2, alla società Neutalia s.r.l., con sede legale e operativa in comune di Busto Arsizio (VA), strada comunale per Arconate 121		48
E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO		
Struttura Commissariale per gli eventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Decreto n. 95 del 19 luglio 2021 Ordinanza commissariale 19 novembre 2019 n. 523 – Aggiornamento 6 del piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici - Approvazione della variante finale e revoca del decreto n. 42 del 19 febbraio 2020 avente ad oggetto: «Approvazione della variante e modifica del decreto n. 18 del 24 gennaio 2019 avente ad oggetto: «Parrocchia		
di San Bartolomeo Apostolo di Quistello - Consolidamento strutturale e restauro della chiesa parrocchiale in conseguenza agli eventi sismici di maggio 2012» - ID 99 - CUP J51E16000740002		4



A) CONSIGLIO REGIONALE

D.c.r. 13 luglio 2021 - n. XI/1922 Ordine del giorno concernente l'impegno economico da parte di Regione Lombardia

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto il progetto di legge n. 134 concernente «Interventi per la valorizzazione delle strade e dei sentieri di montagna di interesse storico - Modifiche e integrazioni alla I.r. 27 febbraio 2017, n. 5 'Rete escursionistica della Lombardia'»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli	n.	60
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n	1

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 1886 concernente l'impegno economico da parte di Regione Lombardia, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

considerato che

il progetto di legge intende promuovere la valorizzazione delle strade e dei sentieri di montagna di interesse storico con l'obiettivo di mantenere le stesse in condizioni ottimali e di favorire le iniziative di divulgazione dei relativi itinerari per svilupparne l'attrattività, anche con riferimento agli aspetti ambientali, paesaggistici e culturali;

rilevato che

la norma finanziaria prevede euro 1.000.000,00 per l'anno 2022 e che si provvede con le risorse stanziate alla missione 09 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», programma 07 «Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» dello stato di previsione delle spese 2021-2023; a partire dagli esercizi successivi al 2022 si provvederà con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari:

considerato che

è fondamentale che il sostegno finanziario all'iniziativa sia costante e duraturo;

impegna la Giunta regionale

a garantire un adeguato finanziamento anche per gli esercizi futuri, quantificabili in una prima programmazione triennale, in modo da sostenere, oltre che i progetti previsti dalla legge, anche gli enti locali nelle eventuali nuove spese derivanti dalla nuova normativa.».

Il presidente: Alessandro Fermi I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini e Dario Violi Il segretario dell'assemblea consiliare: Silvana Magnabosco

D.c.r. 13 luglio 2021 - n. XI/1925 Nomina del comitato di indirizzo dell'istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia – PoliS-Lombardia

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto lo Statuto d'autonomia della Regione Lombardia, approvato con legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n. 1, che prevede all'articolo 14, comma 3, lett. p), che spetta al Consiglio regionale deliberare le designazioni e le nomine negli organi di revisione di enti, aziende, agenzie ed altri soggetti dipendenti dalla Regione o a partecipazione regionale, nonché le designazioni e le nomine dei rappresentanti del Consiglio nei casi espressamente previsti dallo Statuto e dalla legge;

Vista la legge regionale 6 agosto 2010, n. 14 (Interventi di razionalizzazione sul sistema regionale), con particolare riferimento a quanto previsto dall'articolo 3 (Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia (PoliS-Lombardia)), che detta disposizioni in merito agli organi dell'Istituto – e alla loro composizione – tra i quali vi è il Comitato di Indirizzo;

Dato atto, come previsto dal citato articolo 3, che:

- il Comitato di Indirizzo è un organo tecnico-scientifico del quale fanno parte eminenti studiosi che siano espressione di diversi approcci culturali e scientifici nelle discipline oggetto dell'attività dell'ente, scelti nel rispetto del pluralismo delle istituzioni universitarie e degli enti di ricerca;
- il Comitato è composto da sette componenti compreso il coordinatore - due dei quali indicati dai presidenti dei gruppi del Consiglio regionale appartenenti alla minoranza;
- i componenti del Comitato sono nominati dal Consiglio regionale su designazione della Giunta regionale, che ne individua altresì il coordinatore;
- le designazioni sono disciplinate dalla legge regionale 10 dicembre 2008, n. 32 (Disciplina delle nomine e designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione) e sono effettuate con la procedura prevista dall'articolo 2 della legge medesima;
- ai componenti del Comitato spetta un'indennità nella misura stabilita dalla Giunta regionale;

Richiamata la nota del 3 giugno 2021 (prot. Reg. n. 0273893 del 4 giugno 2021) con la quale il Presidente del Consiglio regionale ha comunicato al Presidente della Regione che la Conferenza dei presidenti dei gruppi di minoranza, nella riunione del 27 maggio 2021, ha assunto all'unanimità la decisione di indicare, tra le candidature pervenute e valutate idonee, i signori Emanuela Teresina Locati e Giovanni Battista Magnoli Bocchi quali componenti del Comitato di Indirizzo di Polis-Lombardia, in rappresentanza della minoranza consiliare;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale 29 giugno 2021, n. 4932 (Designazione dei componenti del Comitato di Indirizzo dell'Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia PoliS-Lombardia – di cui alla I.r. 6 agosto 2010, n. 14 – Atto da trasmettere al Consiglio regionale), con la quale:

- si richiama il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190);
- si dà atto che sono state acquisite dai candidati le dichiarazioni circa l'insussistenza di cause di esclusione, incompatibilità e conflitto di interesse e sono state svolte per i medesimi candidati le verifiche di rito presso il casellario giudiziale, il sistema camerale, con riferimento ad altre cariche ricoperte in enti registrati, e la banca dati del Ministero dell'Interno per la titolarità di cariche elettive;
- si prende atto del parere espresso sulle candidature dal Comitato Tecnico Consultivo di cui all'articolo 4 della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 32 (Disciplina delle nomine e designazioni della Giunta regionale e del Presidente della Regione);
- si determina l'indennità dei componenti del Comitato nella seguente misura:
 - Coordinatore: euro 20.000,00 lordi annui;
 - componenti: euro 13.000,00 lordi annui ciascuno;

Considerato che nella deliberazione della Giunta regionale sopra richiamata si propongono quali componenti del Comitato di Indirizzo dell'Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia (PoliS-Lombardia) i signori:

- Giovanna Beretta, con le funzioni di Coordinatrice,
- Luigi Bonizzi,
- Marco Bussetti,
- Emanuela Teresina Locati, indicata dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari di minoranza,
- Giovanni Battista Magnoli Bocchi, indicato dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari di minoranza,
- Carlomaurizio Montecucco,
- Gabriella Pravettoni;

Dato atto che i signori Giovanna Beretta, Luigi Bonizzi, Marco Bussetti, Giovanni Battista Magnoli Bocchi, Carlomaurizio Montecucco e Gabriella Pravettoni sono dipendenti pubblici e che, in quanto tali, necessitano dell'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

Previa votazione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico, che ha dato il seguente risultato:





Consiglieri presenti:	n. 67
Non partecipano alla votazione:	n. 11
Consiglieri votanti:	n. 56
Voti favorevoli:	n. 52
Voti contrari:	n. 4
Astenuti:	n. =

DELIBERA

- 1. di nominare quali componenti del Comitato di Indirizzo dell'Istituto regionale per il supporto alle politiche della Lombardia (PoliS-Lombardia) i signori:
 - Giovanna Beretta, con le funzioni di Coordinatrice,
 - Luigi Bonizzi,
 - Marco Bussetti,
 - Emanuela Teresina Locati, indicata dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari di minoranza,
 - Giovanni Battista Magnoli Bocchi, indicato dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari di minoranza,
 - Carlomaurizio Montecucco,
 - Gabriella Pravettoni;
- 2. di disporre che l'efficacia della presente nomina nei confronti dei signori Giovanna Beretta, Luigi Bonizzi, Marco Bussetti, Giovanni Battista Magnoli Bocchi, Carlomaurizio Montecucco e Gabriella Pravettoni è subordinata al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), da parte della rispettiva amministrazione di appartenenza;
- 3. di determinare, secondo quanto previsto dalla citata deliberazione della Giunta regionale 4932/2021, l'indennità dei componenti del Comitato nella seguente misura:
 - Coordinatore: euro 20.000,00 lordi annui;
 - componenti: euro 13.000,00 lordi annui ciascuno;
- 4. di trasmettere il presente provvedimento ai soggetti nominati, a PoliS-Lombardia e al Presidente della Giunta regionale.

II presidente: Alessandro Fermi I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini e Dario Violi II segretario dell'assemblea consiliare: Silvana Magnabosco

D.c.r. 13 luglio 2021 - n. XI/1926

Richiesta di referendum abrogativo, ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione e dell'articolo 29 della legge 352/1970 «Norme sui referendum previsti dalla costituzione e sull'iniziativa popolare», del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 «Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190»

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'articolo 75 della Costituzione, ove si prevede che cinque consigli regionali possano richiedere l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge;

Visto l'articolo 29 della legge 25 maggio 1970, n. 352 «Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo», ove si stabilisce che, nel caso di richiesta di referendum di cui all'articolo 75 della Costituzione da parte di non meno di cinque consigli regionali, la richiesta stessa deve contenere, oltre al quesito e all'indicazione delle disposizioni di legge delle quali si propone l'abrogazione, l'indicazione dei consigli regionali che abbiano deliberato di presentarla, della data della rispettiva deliberazione, che non deve essere anteriore di oltre quattro mesi alla presentazione e dei delegati di ciascun consiglio, uno effettivo e uno supplente;

Visto l'articolo 30 della legge 25 maggio 1970, n. 352 «Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo», ove si prescrive che la deliberazione della richiesta di referendum deve essere approvata dal Consiglio re-

gionale con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati e deve contenere l'indicazione della legge o della norma della quale si proponga l'abrogazione, in conformità alle disposizioni dell'articolo 27 della medesima legge;

Visto l'articolo 14, comma 3, lettera e), dello Statuto di autonomia della Regione Lombardia;

Dato atto che la competente Il Commissione consiliare "Affari Istituzionali» ha esaminato ed approvato la proposta di delibera in data 7 luglio 2021;

Vista la «Breve relazione illustrativa della proposta referendaria» allegata alla presente deliberazione;

a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione con votazione per appello nominale che dà il seguente risultato:

Consiglieri assegnati:	n. 80
Maggioranza richiesta:	n. 41
Consiglieri presenti:	n. 71
Non partecipano alla votazione:	n. 23
Consiglieri votanti:	n. 48
Voti favorevoli:	n. 44
Voti contrari:	n. =
Astenuti:	n. 4

DELIBERA

- 1) di presentare richiesta di referendum abrogativo del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 «Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190», secondo il seguente quesito:
 - «Volete voi che sia abrogato il Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190)?»;
- di designare ai sensi dell'art. 29 della legge 25 maggio 1970, n. 352 il Signor Roberto Anelli quale delegato effettivo e la Signora Alessandra Cappellari, quale delegato supplente del Consiglio, ai fini del deposito della richiesta di referendum e dei conseguenti adempimenti;
- 3) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della Lombardia (BURL) ai sensi della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1;
- 4) di dare mandato al Presidente del Consiglio regionale di inviare la presente deliberazione agli altri consigli regionali con invito a adottare analoga deliberazione.

Il presidente: Alessandro Fermi I consiglieri segretari: Giovanni Francesco Malanchini e Dario Violi Il segretario dell'assemblea consiliare: Silvana Magnabosco

___.





ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. XI/1926 DEL 13 LUGLIO 2021 RELATIVA A:

RICHIESTA DI REFERENDUM ABROGATIVO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 75 DELLA COSTITUZIONE E DELL'ARTICOLO 29 DELLA LEGGE 352/1970 "NORME SUI REFERENDUM PREVISTI DALLA COSTITUZIONE E SULL'INIZIATIVA POPOLARE", DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 DICEMBRE 2012, N. 235 "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCANDIDABILITÀ E DI DIVIETO DI RICOPRIRE CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO CONSEGUENTI A SENTENZE DEFINITIVE DI CONDANNA PER DELITTI NON COLPOSI, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 63, DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190".



Breve relazione illustrativa della proposta referendaria

Come noto l'articolo 75 della Carta costituzionale prevede e disciplina l'istituto del referendum popolare abrogativo finalizzato alla abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, individuando i soggetti proponenti (cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali) le materie non ammesse a referendum abrogativo (le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali) i quorum richiesti per la validità del referendum e per la approvazione del quesito referendario, demandando alla legge le modalità attuative dell'istituto referendario.

La disciplina attuativa è stata definita dalla legge 25 maggio 1970, n. 352 "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo" con la quale, tra l'altro, e per quanto in questa sede maggiormente interessa e rileva, si dispone in ordine all'iter di presentazione delle richieste referendarie di iniziativa dei Consigli regionali ed ai fini della verifica di regolarità e successivo giudizio di ammissibilità delle proposte di referendum abrogativo.

In tale quadro normativo di riferimento si intende assumere, in veste di Consiglio regionale promotore, la iniziativa di una serie di istanze referendarie.

Il presente quesito referendario chiede al corpo elettorale di volersi pronunciare sul tema del complessivo superamento della disciplina dettata dal Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 recante "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190", comunemente nota come "Legge Severino".

La finalità del quesito va individuata nella volontà di superare gli automatismi della disciplina che è intervenuta in una materia di particolare rilevanza costituzionale, quale la titolarità dei diritti di elettorato passivo; una disciplina che ha dato luogo a situazioni di significativa incertezza interpretativa e conseguenti contenziosi avanti alla Corte costituzionale e relative pronunce.

In effetti la "Legge Severino" disciplina la sussistenza dei requisiti per la candidabilità alle cariche elettive e la configurazione di fattispecie che possono determinare la sospensione o anche la decadenza dalle stesse.

La sua abrogazione rimetterà la disciplina della incandidabilità a cariche elettive alla disciplina in materia di irrogazione della sanzione accessoria della interdizione dai pubblici uffici e della misura della stessa definita dal codice penale e dalle diverse leggi di settore.

Quanto sopra costituisce altresì oggetto della "Breve relazione illustrativa della proposta referendaria" che costituirà allegato alla deliberazione del Consiglio regionale di richiesta di referendum abrogativo.



D.c.r. 13 luglio 2021 - n. XI/1927

Richiesta di referendum abrogativo, ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione e dell'articolo 29 della legge 352/1970 'Norme sui referendum previsti dalla costituzione e sull'iniziativa popolare', di disposizioni di articolo del decreto del presidente della repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (approvazione del codice di procedura penale), nel testo risultante da successive modificazioni ed integrazioni

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'articolo 75 della Costituzione, ove si prevede che cinque consigli regionali possano richiedere l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge;

Visto l'articolo 29 della legge 25 maggio 1970, n. 352 «Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo», ove si stabilisce che, nel caso di richiesta di referendum di cui all'articolo 75 della Costituzione da parte di non meno di cinque consigli regionali, la richiesta stessa deve contenere, oltre al quesito e all'indicazione delle disposizioni di legge delle quali si propone l'abrogazione, l'indicazione dei consigli regionali che abbiano deliberato di presentarla, della data della rispettiva deliberazione, che non deve essere anteriore di oltre quattro mesi alla presentazione e dei delegati di ciascun consiglio, uno effettivo e uno supplente;

Visto l'articolo 30 della legge 25 maggio 1970, n. 352 «Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo», ove si prescrive che la deliberazione della richiesta di referendum deve essere approvata dal Consiglio regionale con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati e deve contenere l'indicazione della legge o della norma della quale si proponga l'abrogazione, in conformità alle disposizioni dell'articolo 27 della medesima legge;

Visto l'articolo 14, comma 3, lettera e), dello Statuto di autonomia della Regione Lombardia;

Dato atto che la competente Il Commissione consiliare "Affari Istituzionali» ha esaminato ed approvato la proposta di delibera in data 7 luglio 2021;

Vista la «Breve relazione illustrativa della proposta referendaria» allegata alla presente deliberazione;

a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione con votazione per appello nominale che dà il seguente risultato:

Consiglieri assegnati:	n. 80
Maggioranza richiesta:	n. 41
Consiglieri presenti:	n. 65
Non partecipano alla votazione:	n. 17
Consiglieri votanti:	n. 48
Voti favorevoli:	n. 44
Voti contrari:	n. =
Astenuti:	n. 4

DELIBERA

- 1) di presentare richiesta di referendum abrogativo di disposizioni di articolo del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (Approvazione del codice di procedura penale), nel testo risultante da successive modificazioni ed integrazioni, secondo il seguente quesito:
 - «Volete voi che sia abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (Approvazione del codice di procedura penale), risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: articolo 274, comma 1, lettera c), limitatamente alle parole: «o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni.»?»;

- 2) di designare ai sensi dell'art. 29 della legge 25 maggio 1970, n. 352 il Signor Roberto Anelli, quale delegato effettivo e la Signora Alessandra Cappellari, quale delegato supplente del Consiglio, ai fini del deposito della richiesta di referendum e dei conseguenti adempimenti;
- 3) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della Lombardia (BURL) ai sensi della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1;
- 4) di dare mandato al Presidente del Consiglio regionale di inviare la presente deliberazione agli altri consigli regionali con invito a adottare analoga deliberazione.

Il presidente: Alessandro Fermi Il consigliere segretario: Giovanni Francesco Malanchini Il segretario dell'assemblea consiliare: Silvana Magnabosco



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. XI/1927 DEL 13 LUGLIO 2021 RELATIVA A:

RICHIESTA DI REFERENDUM ABROGATIVO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 75 DELLA COSTITUZIONE E DELL'ARTICOLO 29 DELLA LEGGE 352/1970 'NORME SUI REFERENDUM PREVISTI DALLA COSTITUZIONE E SULL'INIZIATIVA POPOLARE', DI DISPOSIZIONI DI ARTICOLO DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 SETTEMBRE 1988, N. 447 (APPROVAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE), NEL TESTO RISULTANTE DA SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.



Breve relazione illustrativa della proposta referendaria

Come noto l'articolo 75 della Carta costituzionale prevede e disciplina l'istituto del referendum popolare abrogativo finalizzato alla abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, individuando i soggetti proponenti (cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali) le materie non ammesse a referendum abrogativo (le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali) i quorum richiesti per la validità del referendum e per la approvazione del quesito referendario, demandando alla legge le modalità attuative dell'istituto referendario.

La disciplina attuativa è stata definita dalla legge 25 maggio 1970, n. 352 "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo" con la quale, tra l'altro, e per quanto in questa sede maggiormente interessa e rileva, si dispone in ordine all'iter di presentazione delle richieste referendarie di iniziativa dei Consigli regionali ed ai fini della verifica di regolarità e successivo giudizio di ammissibilità delle proposte di referendum abrogativo.

In tale quadro normativo di riferimento si intende assumere, in veste di Consiglio regionale promotore, la iniziativa di una serie di istanze referendarie.

Il presente quesito referendario interviene sull'articolo 274 del codice di procedura penale che, trattando il tema delle "esigenze cautelari" che legittimano misure cautelari coercitive o interdittive, ivi compresa la custodia cautelare in carcere, individua, elencando i relativi presupposti, le condizioni al ricorrere delle quali possono essere applicate le misure cautelari a carico degli indagati, o comunque di soggetti non ancora condannati in via definitiva.

Come noto trattasi, in estrema sintesi, di tre ordini di ragioni, ovvero il pericolo di inquinamento delle prove, la fuga o il pericolo concreto ed attuale della stessa, la reiterazione del reato.

Non può non richiamarsi sul punto il dettato della Carta costituzionale che prevede come l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Ne consegue il divieto di anticipare la pena, a meno che non si rendano necessarie le sopraddette "misure cautelari" in presenza delle specifiche esigenze prefigurate dalla legge.

Il referendum si propone di limitare la possibilità del ricorso alle misure cautelari, escludendo la possibilità di applicazione nella sola ipotesi del ricorrere del rischio di reiterazione della stessa specie di reato per la quale si procede, ferma restando la possibilità di applicare le misure cautelari non solo al ricorrere degli altri presupposti, ma anche quando, per la persona sottoposta a indagini o per la persona dell'imputato ricorrano, stante le specifiche modalità o circostanze del fatto per cui si procede e la sua personalità, come desunta da comportamenti/atti concreti o da precedenti penali, gli estremi di concreto ed attuale pericolo di commissione di gravi delitti con uso di armi o altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero di criminalità organizzata.

Quanto sopra costituisce altresì oggetto della "Breve relazione illustrativa della proposta referendaria" che costituirà allegato alla deliberazione del Consiglio regionale di richiesta di referendum abrogativo.



D.c.r. 13 luglio 2021 - n. XI/1928

Richiesta di referendum abrogativo, ai sensi dell'articolo 75 della costituzione e dell'articolo 29 della legge 352/1970 'Norme sui referendum previsti dalla costituzione e sull'iniziativa popolare', di disposizioni di articoli del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 'Ordinamento giudiziario', della legge 4 gennaio 1963, n. 1 'disposizioni per l'aumento degli organici della magistratura e per le promozioni', del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 'Istituzione della scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150', del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 'Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150', del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni nella legge 22 febbraio 2010, n. 24 'Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario', nel testo risultante dalle rispettive successive modificazioni ed integrazioni

Presidenza del Presidente Fermi

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Visto l'articolo 75 della Costituzione, ove si prevede che cinque consigli regionali possano richiedere l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge;

Visto l'articolo 29 della legge 25 maggio 1970, n. 352 «Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo», ove si stabilisce che, nel caso di richiesta di referendum di cui all'articolo 75 della Costituzione da parte di non meno di cinque consigli regionali, la richiesta stessa deve contenere, oltre al quesito e all'indicazione delle disposizioni di legge delle quali si propone l'abrogazione, l'indicazione dei consigli regionali che abbiano deliberato di presentarla, della data della rispettiva deliberazione, che non deve essere anteriore di oltre quattro mesi alla presentazione e dei delegati di ciascun consiglio, uno effettivo e uno supplente;

Visto l'articolo 30 della legge 25 maggio 1970, n. 352 «Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo», ove si prescrive che la deliberazione della richiesta di referendum deve essere approvata dal Consiglio regionale con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati e deve contenere l'indicazione della legge o della norma della quale si proponga l'abrogazione, in conformità alle disposizioni dell'articolo 27 della medesima legge;

Visto l'articolo 14, comma 3, lettera e), dello Statuto di autonomia della Regione Lombardia;

Dato atto che la competente Il Commissione consiliare "Affari Istituzionali» ha esaminato ed approvato la proposta di delibera in data 7 luglio 2021;

Vista la «Breve relazione illustrativa della proposta referendaria» allegata alla presente deliberazione;

a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione con votazione per appello nominale che dà il seguente risultato:

Consiglieri assegnati:	n. 80
Maggioranza richiesta:	n. 41
Consiglieri presenti:	n. 65
Non partecipano alla votazione:	n. 20
Consiglieri votanti:	n. 45
Voti favorevoli:	n. 45
Voti contrari:	n. =
Astenuti:	n. =

DELIBERA

1) di presentare richiesta di referendum abrogativo di disposizioni di articoli del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, «Ordinamento giudiziario», della legge 4 gennaio 1963, n. 1 «Disposizioni per l'aumento degli organici della magistratura e per le promozioni», del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 «Istituzione della scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudizia-

ri, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150», del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 «Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150», del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni nella legge 22 febbraio 2010, n. 24 «Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario», nel testo risultante da successive modificazioni ed integrazioni, secondo il seguente quesito:

- «Volete voi che siano abrogati: l> «Ordinamento giudiziario» approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 192, comma 6, limitatamente alle parole: «, salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del consiglio superiore della magistratura»; la Legge 4 gennaio 1963, n. 1 (Disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura e per le promozioni), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 18, comma 3: «La Commissione di scrutinio dichiara, per ciascun magistrato scrutinato, se è idoneo a funzioni direttive, se è idoneo alle funzioni giudicanti o alle requirenti o ad entrambe, ovvero alle une a preferenza delle altre»; il Decreto Legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 (Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 23, comma 1, limitatamente alle parole: «nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa»; il Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad ésso successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: art. 11, comma 2, limitatamente alle parole: «riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti»; art. 13, riguardo alla rubrica del medesimo, limitatamente alle parole: «e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa»; art. 13, comma 1, limitatamente alle parole: «il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti,»; art. 13, comma 3: «3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non è consentito all'interno dello stesso distretto, né all'interno di altri distretti della stessa regione, né con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall'interessato, per non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed è disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professio-nale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell'ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché sostituendo al presidente della corte d'appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima.»; art. 13, comma 4: «4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudi-

canti a funzioni requirenti, e viceversa, all'interno dello stesso distretto, all'interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d'appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il tramutamento di funzioni può realizzarsi soltanto in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di provenienza. Il tramutamento di secondo grado può avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a quello di provenienza. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento.»; art. 13, comma 5: «5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l'anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche.»; art. 13, comma 6: «6. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all'articolo 10, commi 15 e 16, nonché, limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimità di cui ai commi 6 e 14 dello stesso articolo 10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa.»; il Decreto-Legge 29 dicembre 2009 n. 193, convertito con modificazioni nella legge 22 febbraio 2010, n. 24 (Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: «Il trasferimento d'ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa, previsto dall'articolo 13, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n. 160.»?»;

- 2) di designare ai sensi dell'art. 29 della legge 25 maggio 1970, n. 352 il Signor Roberto Anelli quale delegato effettivo e la Signora Alessandra Cappellari, quale delegato supplente del Consiglio, ai fini del deposito della richiesta di referendum e dei conseguenti adempimenti;
- 3) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della Lombardia (BURL) ai sensi della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1;
- 4) di dare mandato al Presidente del Consiglio regionale di inviare la presente deliberazione agli altri consigli regionali con invito a adottare analoga deliberazione.

Il presidente: Alessandro Fermi Il consigliere segretario: Giovanni Francesco Malanchini Il segretario dell'assemblea consiliare: Silvana Magnabosco Regione

Serie Ordinaria n. 30 - Martedì 27 luglio 2021



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. XI/1928 DEL 13 LUGLIO 2021 RELATIVA A:

RICHIESTA DI REFERENDUM ABROGATIVO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 75 DELLA COSTITUZIONE E DELL'ARTICOLO 29 DELLA LEGGE 352/1970 'NORME SUI REFERENDUM PREVISTI DALLA COSTITUZIONE E SULL'INIZIATIVA POPOLARE', DI DISPOSIZIONI DI ARTICOLI DEL REGIO DECRETO 30 GENNAIO 1941, N. 12 'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO', DELLA LEGGE 4 GENNAIO 1963, N. 1 'DISPOSIZIONI PER L'AUMENTO DEGLI ORGANICI DELLA MAGISTRATURA E PER LE PROMOZIONI', DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GENNAIO 2006, N. 26 'ISTITUZIONE DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, NONCHÉ DISPOSIZIONI IN TEMA DI TIROCINIO E FORMAZIONE DEGLI UDITORI GIUDIZIARI, AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E FORMAZIONE DEI MAGISTRATI, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA B), DELLA LEGGE 25 LUGLIO 2005, N. 150', DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 APRILE 2006, N. 160 'NUOVA DISCIPLINA DELL'ACCESSO IN MAGISTRATURA, NONCHÉ IN MATERIA DI PROGRESSIONE ECONOMICA E DI FUNZIONI DEI MAGISTRATI, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA A), DELLA LEGGE 25 LUGLIO 2005, N. 150', DEL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 2009, N. 193, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2010, N. 24 'INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA GIUDIZIARIO', NEL TESTO RISULTANTE DALLE RISPETTIVE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.



Breve relazione illustrativa della proposta referendaria

Come noto l'articolo 75 della Carta costituzionale prevede e disciplina l'istituto del referendum popolare abrogativo finalizzato alla abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, individuando i soggetti proponenti (cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali) le materie non ammesse a referendum abrogativo (le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali) i quorum richiesti per la validità del referendum e per la approvazione del quesito referendario, demandando alla legge le modalità attuative dell'istituto referendario.

La disciplina attuativa è stata definita dalla legge 25 maggio 1970, n. 352 "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo" con la quale, tra l'altro, e per quanto in questa sede maggiormente interessa e rileva, si dispone in ordine all'iter di presentazione delle richieste referendarie di iniziativa dei Consigli regionali ed ai fini della verifica di regolarità e successivo giudizio di ammissibilità delle proposte di referendum abrogativo.

In tale quadro normativo di riferimento si intende assumere, in veste di Consiglio regionale promotore, la iniziativa di una serie di istanze referendarie.

Il presente quesito referendario chiede al corpo elettorale di volersi pronunciare sulla separazione, nell'ambito dell'attuale assetto dell'ordinamento giudiziario, delle carriere fra magistratura requirente e magistratura giudicante.

E' indubbiamente un quesito particolarmente articolato sotto il profilo formale, atteso che coinvolge cinque diversi testi normativi nella sua stesura; ma tale strutturazione del quesito consegue, necessariamente, alla complessità della disciplina da cui non può che discendere, a pena di non regolarità della stessa stesura della richiesta di referendum, una altrettanto complessa articolazione nella formulazione del quesito.

Trattasi infatti, di non consentire i passaggi, nella magistratura, fra ruoli requirenti, ovvero di pubblico ministero, e giudicanti, ovvero di giudice, intervenendo sulla disciplina che tali passaggi regola, anche nel prevedere i percorsi formativi ed il conseguente giudizio di idoneità che accompagnano i mutamenti di funzione nei termini attualmente consentiti; quanto sopra rimanendo in capo al magistrato la scelta in ordine all'esercizio della funzione, ma in termini di scelta non reversibile.

Si ritiene che tale intervento, che muove dalla consapevolezza che diverse sono le funzioni e quindi le attitudini e professionalità richieste per l'espletamento di compiti istituzionalmente diversi, quale quello del magistrato – pubblico ministero e del magistrato – giudice, possa concorrere al principio del giusto processo.

Quanto sopra costituisce altresì oggetto della "Breve relazione illustrativa della proposta referendaria" che costituirà allegato alla deliberazione del Consiglio regionale di richiesta di referendum abrogativo.





C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Seduta di Giunta regionale urgente n. 184 del 22 luglio 2021 Ordine del giorno - Deliberazione approvata (n. 5068)

A) PROPOSTE DI ALTA AMMINISTRAZIONE

DIREZIONE CENTRALE AG AFFARI ISTITUZIONALI (Relatore il Presidente Fontana)

5068 - PROPOSTA DI PROGETTO DI LEGGE RECANTE: «MODIFICHE AL TITOLO I E AL TITOLO VII DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2009, N. 33 (TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI SANITÀ)»



D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Welfare

D.d.u.o. 20 luglio 2021 - n. 9907 Disposizioni regionali in materia di igiene e commercializzazione delle carni di selvaggina selvatica

IL DIRIGENTE DELL'U.O. VETERINARIA

Richiamata la d.g.r. n. 5067 del 19 luglio 2021 recante «Determinazioni in ordine all'intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano concernente «Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica» – Repertorio Atti 34/CSR del 25 marzo 2021»;

Preso atto che la summenzionata deliberazione:

- ha recepito l'Intesa, di cui al Repertorio Atti 34/CSR del 25 marzo 2021»;
- ha disapplicato la deliberazione di Giunta n. X/2612 del 7 novembre 2014 «Determinazioni in ordine ai requisiti igienico sanitari per l'immissione in commercio ed il consumo di carni di selvaggina selvatica»;

Preso atto altresì che l'Intesa in parola demanda alle Autorità Competenti regionali la responsabilità, se del caso, di emanare ulteriori disposizioni per il controllo e l'immissione sul mercato della selvaggina cacciata, al fine di minimizzare i rischi igienico-sanitari;

Vista la I.r. 16 agosto 1993, n. 26 recante «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria»;

Richiamato il d.d.g. Sanità n. 5593 del 27 maggio 2010, recante «Definizione dell'ambito di applicazione dei Regolamenti (CE) 852/04 e 853/2004» che dispone in merito:

- al campo di applicazione dei Regolamenti (CE) n. 852/2004 e 853/2004 per quanto attiene gli aspetti la cui regolamentazione è demandata agli Stati Membri;
- ai criteri per l'esecuzione dei controlli ufficiali sulle attività in campo alimentare poste al di fuori del campo di applicazione dei Regolamenti stessi;
- alle procedure per il riconoscimento degli stabilimenti individuati ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (CE) 852/2004:

Visto il d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (21G00034), che all'Articolo 2 individua le Autorità Competenti deputate ad attuare le disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625;

Visto il d.lgs. 19 novembre 2008, n. 194, che «disciplina le modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del Regolamento (CE) n. 882/2004»;

Visto il d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 32 recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (21G00035)», che a decorrere dal 1° gennaio 2022 sostituisce integralmente le disposizioni del sopra richiamato d.lgs. n. 194/2008;

Vista la legge 30 luglio 2010, n. 122 e s.m.i., che statuisce in materia di «Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);

Richiamate:

- la d.g.r. n. X/171 del 24 maggio 2013, recante «Recepimento dell'accordo stato-regioni inerente all'approvazione del documento «linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Reg (CE) n. 1774/2002»;
- la d.g.r. n. XI/1389 del 18 marzo 2019, recante «Linee di indirizzo per il soccorso, recupero, trasporto e smaltimento della fauna selvatica omeoterma sul territorio regionale - (di concerto con l'assessore Rolfi);
- il d.d.g. Sanità n. 7893 del 18 settembre 2012, recante «Disposizioni regionali per la gestione e la macellazione degli animali non idonei al trasporto - macellazione speciale d'urgenza (MSU)»;

 il d.d.g. Sanità n. 11358 del 5 dicembre 2012, recante «Piano regionale di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica»:

Rilevato che la suddetta normativa:

- prescrive norme specifiche di igiene per gli alimenti di origine animale;
- esclude dal campo di applicazione le carni di selvaggina destinate all'autoconsumo;
- demanda agli operatori del settore alimentare l'onere di assicurare la conformità alla «legislazione alimentare» dei prodotti destinati al consumo umano;
- affida alle Autorità Competenti il compito di attuare i controlli ufficiali, ai sensi del Reg. (UE) 2017/625;
- prevede specifici controlli sanitari della selvaggina a garanzia della salubrità e sicurezza dei prodotti, con particolare riferimento alla prevenzione della trichinellosi;
- statuisce in materia di copertura finanziaria delle prestazioni sanitarie;
- stabilisce le modalità per la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti del settore alimentare e dei sottoprodotti di origine animale applicabili anche ai centri di lavorazione delle suddette carni;

Considerato il notevole incremento numerico di talune popolazioni di animali selvatici in Regione Lombardia, in particolare di ungulati (es. cinghiali, cervi, daini), e che la maggior parte di queste specie possono essere oggetto di prelievo venatorio ai sensi della normativa di settore:

Considerato altresì che:

- alcune specie di ungulati selvatici (es. cinghiale) in Regione Lombardia sono sottoposte a specifici piani di controllo numerico;
- tali attività di contenimento numerico delle popolazioni selvatiche e di caccia, in alcuni periodi dell'anno, esitano in una grande disponibilità di quantitativi di carni di selvaggina. Tutto ciò rende opportuno definire per il contesto Regionale delle linee guida di riferimento per la produzione igienica delle carni di selvaggina e per le modalità di controllo ufficiale delle stesse;

Preso atto che la commercializzazione di fauna selvatica abbattuta nell'ambito dell'attività venatoria e nel corso dell'effettuazione dei piani di limitazione e controllo (art. 41 della legge regionale n. 26/93) e delle relative carni rientra nell'ambito di applicazione della normativa unionale soprarichiamata;

Valutato che per tutelare la salute pubblica e salvaguardare gli interessi dei consumatori occorre prevedere appropriati requisiti igienico-sanitari per l'immissione in commercio ed il consumo di carni di selvaggina, ad integrazione di quanto già previsto dalla vigente normativa;

Vagliato che ricorre la necessità di fornire ulteriori indicazioni tecniche relative alla commercializzazione, cessione occasionale e autoconsumo delle carni di selvaggina, al fine di garantire la sicurezza alimentare e al contempo assicurare su tutto il territorio regionale l'uniforme e omogenea applicazione della normativa di settore, nel rispetto delle tradizioni venatorie e della valorizzazione di una importante risorsa territoriale;

Visto il documento «Disposizioni regionali in materia di igiene e commercializzazione delle carni di selvaggina selvatica» (Allegato A);

Verificato che, in attuazione e nel rispetto di quanto esposto in premessa, l'allegato A al presente provvedimento risponde alle necessità sopra evidenziate;

Ritenuto, alla luce delle motivazioni ivi rubricate di approvare il documento di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale;

Visto il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Richiamate:

- la d.c.r. n. XI/64 del 10 luglio 2018 recante «Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura», che individua gli obiettivi programmatici della XI Legislatura;
- la d.c.r. n. XI/522 del 28 maggio 2019 recante «Piano Regionale Integrato della Sanità Pubblica Veterinaria 2019-2023»,



che individua tra le priorità della politica regionale in materia di sanità pubblica veterinaria anche la tutela della salute animale e quindi della salute pubblica;

la d.g.r. n. XI/4504 del 30 marzo 2021 recante «Approvazione del piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (P.T.P.C.T.) 2021-2023», che definisce la strategia regionale di prevenzione dei fenomeni corruttivi e gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33/2013;

Viste:

- la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e ss.mm.ii. recante «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità», che disciplina il Servizio Sanitario Regionale;
- la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

DECRETA

- 1. di approvare il documento «Disposizioni regionali in materia di igiene e commercializzazione delle carni di selvaggina selvatica» di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto:
- 2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta nuovi oneri a carico del bilancio regionale;
- 3. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.
- 4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul Portale istituzionale della Regione Lombardia, anche al fine di adempiere agli obblighi di pubblicità, trasparenza e comunicazione dell'azione amministrativa.

Il dirigente Marco Farioli



ALLEGATO A - DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI IGIENE E COMMERCIALIZZAZIONE DELLE CARNI DI SELVAGGINA SELVATICA

1. INTRODUZIONE, SCOPO DEL DOCUMENTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Fatte salve le norme speciali in materia di protezione della fauna omeoterma e di sanità animale, le presenti linee guida hanno la finalità di armonizzare le indicazioni relative all'igiene della produzione di carni di selvaggina selvatica, così come definita ai punti 1.1 e 1.5 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004 nonché le relative attività di controllo ufficiale sul territorio regionale.

Le presenti linee guida non si applicano alla selvaggina di allevamento così come definita dall'allegato I, punto 1.6 del regolamento (CE) n. 853/2004.

Origine delle carcasse e/o carni di selvaggina selvatica

Le carcasse degli animali selvatici da destinare alla produzione di carni di selvaggina selvatica possono essere di:

- 1. animali abbattuti dal cacciatore nell'esercizio dell'attività venatoria;
- 2. animali abbattuti, nel corso di attività di controllo gestite da Enti (Regione, Province, Enti gestori di aree protette etc.);
- 3. animali abbattuti con sistemi anche diversi da quelli previsti per il prelievo venatorio (es. cattura in chiusino e successivo abbattimento ove possibile in loco con metodo idoneo), ma assimilabili ad animali abbattuti nell'ambito dell'attività di controllo.

Le carcasse di animali abbattuti a seguito di incidenti non possono essere immesse sul mercato, salvo quanto disposto al successivo capitolo 8.

Destinazione delle carcasse e/o carni di selvaggina selvatica

La selvaggina selvatica abbattuta e/o le carni possono essere destinate a:

- autoconsumo da parte del cacciatore o dell'assegnatario del capo abbattuto in un Piano di controllo (capitolo 3);
- fornitura diretta di piccoli quantitativi da parte del cacciatore di selvaggina selvatica al consumatore finale o a un dettagliante in ambito locale previo transito presso un Centro di Lavorazione della Selvaggina (CLS) per le opportune verifiche sanitarie (capitolo 4);
- immissione sul mercato ai fini della commercializzazione attraverso uno stabilimento riconosciuto (CLS) ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004 (capitolo 5).

2. DEFINIZIONI E GLOSSARIO

Ai fini delle presenti LLGG si applicano le pertinenti definizioni:

- a) le definizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 178/02, 852/04 e 853/04,
- b) <u>Cacciatore</u>: persona fisica titolare di porto di fucile a uso caccia e/o autorizzata a svolgere l'attività di controllo delle popolazioni selvatiche, a titolo volontario o come mansione di servizio, ivi compreso il personale dipendente di pubblica amministrazione (es. agenti dei corpi delle Polizie provinciali).
- c) <u>Persona formata</u>: persona fisica che dispone di sufficienti nozioni in materia di etologia, patologie della selvaggina e di produzione e trattamento della selvaggina e delle carni di selvaggina dopo la caccia (reg. (CE) 853/2004 allegato III, Sez. IV, capitolo I).
- d) <u>Centro di raccolta selvaggina cacciata:</u> stabilimento registrato ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CE) 852/2004 destinato al deposito temporaneo, refrigerato o non refrigerato, della selvaggina abbattuta anche destinata alla successiva immissione sul mercato.



e) <u>Livello locale:</u> è definito, in coerenza con il DDG 5593/2010 recante "Definizione dell'ambito di applicazione dei Regolamenti (CE) n. 852/2004 e 853/2004", come il "territorio della provincia in cui l'animale selvatico è stato abbattuto e quello delle provincie contermini".

3. AUTOCONSUMO

Per autoconsumo, ai fini del presente documento, si intende il consumo domestico privato, che è escluso dal campo di applicazione dei regolamenti del pacchetto igiene.

Tenuto conto della presenza accertata dei parassiti del genere Trichinella nella selvaggina selvatica abbattuta o rinvenuta nel territorio regionale, al fine di tutelare la salute dei consumatori e nel rispetto dei principi della Direttiva 2003/99/CE e di quanto stabilito nella D.D.G. del 5 Dicembre 2012 - n. 11358, i capi delle specie sensibili all'infestazione da suddetti parassiti, anche abbattuti a fine di autoconsumo dovranno essere sottoposti al prelievo di campioni di muscolo, al fine della ricerca delle larve di Trichinella. Le modalità di prelievo del campione sono riportate nel capitolo 9. I costi di analisi sono specificati nel capitolo 13.

4. FORNITURA DIRETTA DI PICCOLI QUANTITATIVI

Alla fornitura di "piccoli quantitativi" di selvaggina selvatica o di carne di selvaggina selvatica dal cacciatore direttamente al consumatore finale o agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione "a livello locale" che riforniscono il consumatore finale, si applicano comunque le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 178/2002, in particolare gli articoli 14, 18 e 19.

La fornitura "piccoli quantitativi" di selvaggina selvatica grossa o di carne di selvaggina selvatica grossa, ovvero di specie appartenente agli ungulati, agli esercizi di commercio al dettaglio, incluse le attività di ristorazione, situati nel territorio di Regione Lombardia deve avvenire attraverso un Centro di Lavorazione Selvaggina. La cessione della carne di selvaggina selvatica grossa agli esercizi di commercio al dettaglio è possibile solo quando le operazioni di caccia siano state condotte da o con l'assistenza di una "persona formata" che sottoscriva l'allegato 2 di accompagnamento del capo al CLS

Il "piccolo quantitativo" è stabilito dall'accordo tra il Governo e le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano del 25 marzo 2021 ed è definito in un numero di carcasse corrispondenti a 2 unità/anno di "capo grosso equivalente" (CGE) secondo la seguente tabella di conversione.

Specie e categoria	Unità di "capo grosso equivalente"
Cervo adulto	1
Daino adulto	0,5
Cinghiale adulto	0,5
Muflone, camoscio	0,33
Capriolo adulto	0,25
Capi ungulati giovani	Metà del valore del corrispondente capo adulto
Selvaggina da piuma	0,01



Selvaggina piccola da pelo	0,08

Il cacciatore è tenuto a conferire presso un CLS la carcassa del capo di selvaggina selvatica grossa, ovvero di specie appartenente agli ungulati, da cedere accompagnata dai visceri toraco-addominali e la testa, a meno che il cacciatore, "Persona Formata", come definita al successivo capitolo 11, o altra persona formata abbia proceduto all'esame di tali parte senza riscontrare alcuna caratteristica anomala né comportamenti anomali prima dell'abbattimento dell'animale. In questo caso i visceri toraco-addominali e la testa potranno non accompagnare la carcassa

5. IMMISSIONE SUL MERCATO AI FINI DELLA COMMERCIALIZZAZIONE

La selvaggina, le cui carni sono destinate alla commercializzazione, deve essere lavorata e sottoposta a ispezione veterinaria presso un centro di lavorazione della selvaggina riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004.

Nel luogo di abbattimento o nelle vicinanze deve essere presente una persona formata che esamina il capo. In quest'ultimo caso il cacciatore deve presentare la selvaggina alla persona formata per informarla di qualsiasi comportamento anomalo osservato prima dell'abbattimento e per la compilazione della parte di competenza della persona formata del documento di cui all'allegato 2 (cfr. capitolo 10).

In ogni caso il cacciatore è tenuto a compilare l'allegato 2 in duplice copia: una per sé e l'altra deve accompagnare la carcassa al CLS.

6. REQUISITI IGIENICO STRUTTURALI DEI LOCALI PER LA GESTIONE E LA LAVORAZIONE DELLE CARNI DI SELVAGGINA-

6.1 Centro di raccolta (sosta) della selvaggina

Il centro di raccolta è costituito da uno o più locali in cui possono essere effettuate le seguenti attività:

- eventuale rilievo dei parametri biometrici;
- eviscerazione, se non già eseguita sul posto di abbattimento, e raccolta dei visceri;
- prelievo di campioni per esami di laboratorio;
- stoccaggio temporaneo delle carcasse appese evitando l'accatastamento.

Le carcasse degli animali abbattuti devono essere trasferite a un CLS non oltre la giornata nella quale è avvenuto l'abbattimento. Qualora le condizioni climatiche lo consentano e nel caso in cui la struttura sia dotata di un sistema di refrigerazione che permetta il raggiungimento di una temperatura a cuore delle carni non superiore a +7°C o a +4°C nel caso, rispettivamente delle carni di grossa e/o piccola selvaggina (punto 5, capitolo 2, sezione IV o di cui al punto 4, capitolo 3, sezione IV, dell'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004), le carcasse possono sostare presso il centro fino a 5 giorni.

I centri di raccolta devono:

- essere in condizioni di manutenzione e di igiene adeguate al fine di prevenire la possibile contaminazione delle carni, questo vale anche per le aree immediatamente circostanti;
- essere facilmente pulibili e, se del caso, lavabili e disinfettabili. Tali operazioni possono avvenire impiegando acqua potabile o acqua pulita;
- essere forniti di appositi contenitori per i visceri degli animali e degli altri sottoprodotti non destinati al consumo umano; ove pertinente devono essere adottate misure atte a garantire la corrispondenza delle carcasse con i visceri relativi;

• essere registrati ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004 e mantenere un registro di carico e scarico dei capi conferiti ai fini della rintracciabilità ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002.

6.2 Centro di Lavorazione riconosciuto della Selvaggina (CLS)

I Centri di lavorazione della selvaggina riconosciuti o Game Handling Establishment – GHE, devono soddisfare i requisiti generali e specifici previsti in materia di igiene dai regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004.

Presso i CLS le carcasse degli animali abbattuti vengono:

- spellate/scuoiate o spennate;
- private dei visceri, laddove non siano state già eviscerate;
- sottoposte ad ispezione post mortem da parte del veterinario ufficiale;
- ove previsto, bollate;
- divise in mezzene o in tre parti di mezzena.

I CLS devono:

- a) possedere strutture e/o dispositivi separati per lo stoccaggio refrigerato delle carcasse sottopelo e di quelle scuoiate: tale separazione può essere garantita in locali distinti o anche nel tempo. Tenuto conto che la consegna dei capi abbattuti presso il CLS potrebbe avvenire in orari di chiusura dell'impianto, è possibile che le carcasse sottopelo/in piuma siano depositate presso un locale, o struttura o dispositivo, chiuso ed esterno allo stabilimento e direttamente accessibile da parte di chi consegna le carcasse;
- nel caso in cui presso uno stesso stabilimento vengano lavorate sia carcasse di selvaggina "da pelo" sia di selvaggina "da penna", la spennatura deve avvenire in un locale distinto da quello dove vengono condotte le altre operazioni o con modalità tali da prevenire rischi di contaminazione delle carni durante tale operazione;
- c) nel caso in cui presso la stessa struttura vengano lavorate sia carcasse di selvaggina selvatica, sia macellati animali delle specie domestiche o selvatiche, differire nel tempo o nello spazio le lavorazioni degli animali delle diverse specie domestiche e selvatiche.
- d) Fatto salvo quanto previsto al precedente punto a), le carcasse scuoiate di ungulati domestici e della grossa selvaggina selvatica possono esser stoccate nella medesima cella a condizione che ne venga garantita la separazione fisica.

6.3 Laboratorio di sezionamento riconosciuto della selvaggina (CP)

Le strutture che svolgono attività di sezionamento e disosso delle carcasse di selvaggina, devono ottemperare alle disposizioni di cui al Capitolo V, Sezione I, o Capitolo III, Sezione II dell'allegato III del regolamento (CE) 853/2004.

7. INDICAZIONI IGIENICO SANITARIE

7.1 Indicazioni igienico sanitarie per la commercializzazione di carni di selvaggina di grossa taglia

Il capo di selvaggina selvatica grossa, una volta abbattuto, deve essere privato dello stomaco e dell'intestino il più rapidamente possibile e, possibilmente, dissanguato.

Le carcasse destinate ad un CLS possono transitare da un centro di raccolta selvaggina registrato (cfr. capitolo 6.1). Durante il trasporto a un CLS, le carcasse non devono essere ammassate ed i visceri,



qualora presenti, devono essere identificabili come appartenenti ad un determinato animale fino all'ispezione post mortem.

Una volta giunte al centro di lavorazione della selvaggina le carcasse devono essere mantenute ad una temperatura non superiore a + 7°C ed essere ispezionate dal veterinario ufficiale.

Nel caso in cui, subito dopo l'abbattimento, il capo abbattuto sia esaminato da una persona formata, come definita ai sensi del capitolo 2 del presente documento, la testa e i visceri toraco-addominali possono non accompagnare la carcassa al CLS.

In questo caso la "persona formata" deve allegare alla carcassa una dichiarazione, appositamente numerata (allegato 2), nella quale oltre ad indicare la data, l'ora e il luogo dell'abbattimento, si attesti che a seguito dell'esame dell'animale, della relativa carcassa e dei visceri non è stata riscontrata alcuna caratteristica anomala né sono stati rilevati comportamenti anomali prima dell'abbattimento e non vi è un sospetto di contaminazione ambientale.

Nel caso dei cinghiali o di altra selvaggina sensibile alla trichinellosi, la testa, con l'eccezione delle zanne, e il diaframma devono sempre accompagnare la carcassa al centro di lavorazione selvaggina.

7.2 Indicazioni igienico sanitarie per la commercializzazione di selvaggina di piccola taglia

Una volta giunte al centro di lavorazione della selvaggina le carcasse devono essere eviscerate e mantenute ad una temperatura non superiore ai 4°C ed ispezionate dal veterinario ufficiale. Nel caso in cui la selvaggina "da penna" sia soggetta a eviscerazione differita, le carcasse devono essere mantenute a una temperatura non superiore a + 4°C sino al momento dell'eviscerazione. Alle operazioni di sezionamento e disosso delle carni di selvaggina selvatica di piccola taglia si applicano le disposizioni di igiene di cui all'allegato III, Sez. II, Cap. V del regolamento (CE) n. 853/2004.

8. DESTINAZIONE DELLE CARCASSE DI ANIMALI SELVATICI CHE HANNO SUBITO UN INCIDENTE

Le carcasse degli animali selvatici morti non possono essere immesse sul mercato.

Nei confronti degli animali selvatici che hanno subito un incidente, investiti sulle strade, dirupati, o comunque feriti in modo tale da non permetterne il trasporto a un centro per il recupero della selvaggina e che devono di conseguenza essere abbattuti, si adotta quanto disposto dal DDG Sanità n 7893/2012 punto B, laddove applicabile, e secondo le procedure previste dalla DGR 1389/2019 "Linee di indirizzo per il soccorso, recupero, trasporto e smaltimento della fauna selvatica omeoterma sul territorio regionale".

Dopo l'abbattimento la carcassa dell'animale, accompagnata dal documento a firma del veterinario che ha eseguito la visita ante mortem, deve essere trasportata il più celermente possibile presso un CLS.

Il veterinario ufficiale operante presso il CLS procede:

- all'esame post mortem della carcassa e, se del caso, dei relativi visceri
- al prelievo sistematico di un campione di muscolo per l'esecuzione dell'esame batteriologico sulle carni il cui esito verrà valutato secondo quanto disposto dal DDG n. 7983/2012 "Disposizioni regionali per la gestione e la macellazione degli animali non idonei al trasporto";
- nel caso degli animali soggetti a essere parassitati da Trichinella spp., al prelievo di un campione di muscolo, secondo quanto precisato più sopra, per la ricerca delle larve del parassita;

• alla bollatura sanitaria delle carni dichiarate incondizionatamente idonee al consumo umano a seguito degli accertamenti dell'ispezione post mortem e degli esami di laboratorio.

9. GESTIONE E TECNICHE DI CAMPIONAMENTO PER LA RICERCA DELLE TRICHINELLE

Il prelievo del campione per la ricerca delle Trichinelle è effettuato sistematicamente e, a seconda dei casi, da:

- il cacciatore che ha abbattuto l'animale o dalla persona formata;
- un Veterinario Ufficiale.

Il prelevatore è responsabile della corretta esecuzione del campione e della sua consegna al laboratorio o al servizio veterinario territorialmente competente.

Il campione, di peso non inferiore a 60 grammi di parte muscolare (al netto delle parti grasse o tendinee), deve essere prelevato conformemente al regolamento (UE) n. 2015/1375, dal pilastro del diaframma, nella zona di transizione tra la parte muscolare e la parte tendinea, dai muscoli masseteri o da quelli della base della lingua. Il campione opportunamente refrigerato deve essere consegnato, se possibile, nel corso della stessa giornata di abbattimento a un laboratorio di cui all'Intesa tra il Governo le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano concernente le "linee guida per la corretta applicazione del regolamento (CE) 2075/2005, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichinella nelle carni"

10. RINTRACCIABILITÀ

Tutti i capi di selvaggina grossa abbattuti e destinati al consumo, compresi i "piccoli quantitativi" oggetto di fornitura diretta, dopo transito presso un CLS, devono essere identificati secondo metodologie indicate dagli Enti competenti in materia di caccia o faunistici, sulla base della legislazione regionale vigente. Tale identificazione deve consentire il collegamento del capo alla documentazione di accompagnamento ed è funzionale anche all'esecuzione dell'esame per la ricerca della Trichinella.

Al fine di assicurare la rintracciabilità delle carni di selvaggina selvatica, il cacciatore che consegna al CLS dei capi li accompagna con la dichiarazione di provenienza (allegato 2). Nel caso di cessione diretta a un dettagliante la selvaggina o le carni di selvaggina sono accompagnate dal documento di rintracciabilità (allegato 1). Il dettagliante conserva la documentazione di rintracciabilità per un tempo minimo di due anni mettendola a disposizione dell'Autorità competente in caso di necessità.

Gli operatori del settore alimentare (OSA) che a qualsiasi titolo utilizzano carne di selvaggina devono mettere a disposizione dell'Autorità competente la documentazione contenente le informazioni circa l'origine di tali carni.

11. FORMAZIONE PER "PERSONA FORMATA"

L'organizzazione dei corsi per "persona formata" è concordati tra i Servizi Veterinari territorialmente competenti e le Amministrazioni che gestiscono la caccia, le associazioni venatorie e le altre organizzazioni interessate e possono prevedere il coinvolgimento attivo di veterinari ufficiali.

Le ATS rendono disponibili adeguati percorsi formativi per i cacciatori o altre figure interessate al fine del conseguimento, dopo aver superato apposito test di verifica finale, del titolo di "persona formata" ai sensi dell'allegato III, cap. l, sez. IV, del regolamento (CE) 853/2004.



Gli argomenti previsti dall'allegato III, cap. l, sez. IV, del regolamento (CE) 853/2004 devono essere trattati per un numero minimo di 10 ore escluso l'esame finale. Tali argomenti possono essere integrati nell'ambito dei corsi di formazione venatoria specialistici (es. caccia di selezione).

Il conseguimento dell'attestato di "Persona Formata", conforme al modello di cui all'allegato 3, è subordinato al superamento di un test di verifica finale di apprendimento, sulle materie trattate nel corso di formazione in parola, gestito dalla medesima Organizzazione che ha attivato il corso.

È opportuno che il personale formato si tenga aggiornato per mantenere le competenze acquisite e le informazioni necessarie.

Il Ministero della Salute renderà accessibile alle autorità competenti un registro delle "persone formate" ai sensi dell'allegato III, cap. l, sez. IV, del regolamento (CE) 853/2004. Presso le ATS viene mantenuto un registro delle "Persone formate", conforme allo schema di cui all'allegato 4, che deve essere trasmesso alla D.G. Welfare/U.O. Veterinaria ogni qualvolta viene aggiornato per la successiva implementazione del registro nazionale, non appena disponibile e comunque secondo le istruzioni fornite dal Ministero della Salute.

Le persone in possesso di un titolo di studio conseguito al termine di un percorso formativo nell'ambito del quale siano stati trattati gli argomenti di cui sopra, possono essere iscritti nel registro delle "persone formate" anche senza avere partecipato agli specifici corsi facendone richiesta all'ATS di competenza.

12. MODALITÀ DI GESTIONE DEI VISCERI DEGLI ANIMALI CACCIATI

Fermo restando quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1069/2009 e delle relative linee guida nazionali e seppur previsto nell'ambito delle pratiche venatorie, in particolari situazioni sanitarie (presenza di talune malattie infettive esempio PSA) e contesti ambientali i visceri degli animali cacciati non devono essere lasciati sul terreno ma smaltiti secondo le indicazioni delle autorità competenti.

13. TARIFFE

Le prestazioni sanitarie erogate presso un CLS sono soggette al pagamento delle tariffe previste dal D.lgs 02/02/2021 n. 32, che include quanto dovuto per l'eventuale esame per la ricerca delle Trichinelle. In tutti gli altri casi le prestazioni sanitarie sono a carico del SSN/SSR.

ALLEGATO 1

Dichiarazione di provenienza delle carcasse o delle carni di selvaggina ai fini della cessio diretta di piccoli quantitativi)ne
Data Dichiarazione n°	
Il sottoscritto CF	
residente in Comune	
via	
dichiara che le \square carcasse/ \square mezzene/ \square i quarti/ \square i terzi di mezzena, di seguito elenca provengono da animale/i:	te/i
• specie	(se
dovuto) /n° capiabbattuto/i in dataalle orein com	une
dieventuale passaggio	al
centro di raccoltasito in	•••
• specie	(se
dovuto) /n° capiabbattuto/i in dataalle orein com	une
dieventuale passaggio	al
centro di raccoltasito indalal	
• specie	(se
dovuto) /n° capiabbattuto/i in dataalle orein com	une
dieventuale passaggio	al
centro di raccoltasito indaldalal	
Le carni di cinghiale sono state sottoposte all'esame per la ricerca delle trichinelle in data	
con esito favorevole come da rapporto di prova n del del laboratorio	
Il/i suddetto/i □ capo/i o le □ carni vengono ceduti a:	
Ragione Sociale o generalità	
Comune	
In data	
Firma del dichiarante	

Modulo da compilare in duplice copia: una per il cacciatore e una per ogni destinatario della carcassa/delle carni.



ALLEGATO 2

Dichiarazione di provenienza delle carcasse e degli eventuali visceri destinate a un CLS

Data	Dichiara	zione n°				
Il sottoscritto			CF			
residente in Comune				Provinc	ia	
via					n	
dichiara che le carcasse e i	relativi visceri di	seguito elenca	ite appartengono	a animal	le/i:	
• specie	catego	oria		n°	fascetta	(se
dovuto) abbattuto/i in	data	alle ore	in comune di			
località		eventuale	passaggio	al	centro	di
raccolta	sito	in		dal	al	
eviscerato alle ore						
• specie	catego	oria		n°	fascetta	(se
dovuto) abbattuto/i in	data	alle ore	in comune di			
località		eventuale	passaggio	al	centro	di
raccolta	sitc	in		dal	al	
eviscerato alle ore						
• specie	catego	oria		n°	fascetta	(se
dovuto) abbattuto/i in	data	alle ore	in comune di			
località		eventuale	passaggio	al	centro	di
raccolta						
eviscerato alle ore						
Il/i capo/i abbattuto/i sono a	avviato/i al Centro	o di lavorazion	ne della selvaggir	ıa		
Ragione Sociale						
Comune		Via				
			Firma d	lel cacci	atore	

Parte da compilare a cura della "Persona formata"
II sottoscritto
con attestato rilasciato da.
dichiara:
che prima dell'abbattimento l'animale:
□ NON MOSTRAVA anomalie o modificazioni comportamentali
☐ MOSTRAVA le seguenti anomalie o modificazioni comportamentali:
☐ che durante l'esame dei visceri NON HA riscontrato anomalie o modificazioni patologiche.
☐ che durante l'esame dei visceri HA riscontrato le seguenti anomalie o modificazioni patologiche:
Alla luce di quanto sopra, il capo abbattuto viene avviato
□ con
□ senza
visceri al Centro di lavorazione della selvaggina denominato:
Data
Firma della persona formata

Da compilare in duplice copia: una per il cacciatore e una per il CLS destinatario della carcassa.



ALLEGATO 3

Modello di attestato di qualifica di "Persona formata"

LOGO ORGANIZZAZIONE
Attestato di qualifica di "Persona
Formata"
Rilasciato ai sensi del DGR n del
Il RESPONSABILE DEL CORSO
Attesta che
Il Sig. /La Sig.ra
••••••
Nato/a a il C.F.:
Al termine del percorso formativo frequentato dal al è riconosciuto in qualità di "persona formata" ai sensi del Reg (CE) 853/04 All III – sezione IV, cap. I
Il Responsabile
(SEDE) li,
Attestato n°

ALLEGATO 4

Elementi minimi per il registro delle "Persone formate"

NOME	COGNOME	INDIRIZZO RESIDENZA	CODICE FISCALE	LUOGO E DATA CORSO ABILITANTE



D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

D.d.s. 20 luglio 2021 - n. 9899

Programma di sviluppo rurale 2014/2020 - Operazione 2.1.01 - «Incentivi per l'attivita" di consulenza aziendale» - Approvazione degli esiti istruttori e ammissione a finanziamento dei progetti di consulenza presentati a valere sul bando di cui al d.d.s. n. 8485/2020

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

SERVIZI ALLE IMPRESE AGRICOLE E MULTIFUNZIONALITÀ

Visti i regolamenti comunitari:

- n. 1306/2013 e in particolare l'articolo 12 che prevede che gli Stati membri istituiscano un sistema di consulenza aziendale gestito da Organismi pubblici designati e/o Organismi privati selezionati;
- n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FE-ASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e in particolare l'articolo 15 - Misura 2 <<Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole>> che definisce che tali servizi siano oggetto di sostegno finanziario;
- n. 702/2014 della Commissione che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (GUCE L193 del 1 luglio 2014);
- n. 1084/2017 della Commissione che modifica il Regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture portuali e aeroportuali, le soglie di notifica applicabili agli aiuti alla cultura e alla conservazione del patrimonio e agli aiuti alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali, nonché i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultra-periferiche, e modifica il Regolamento (UE) n. 702/2014 per quanto riguarda il calcolo dei costi ammissibili (GUUE L156 del 20 giugno 2017);
- n. 289/2019 della Commissione che modifica il regolamento (UE) n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GUUE 20 febbraio 2019 L48);

Visti

- la legge n. 234/2012 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea e in particolare l'art. 52 «Registro Nazionale degli Aiuti di stato»;
- il decreto ministeriale n. 115/2017 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» e in particolare l'art. 6 «Aiuti nei settori agricoltura e pesca» e l'art. 9 «Registrazione degli aiuti individuali»;
- il decreto ministeriale 3 febbraio 2016 «Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura»;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione Europea C (2015) 4931 del 15 luglio 2015, che approva il Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Lombardia (Italia), ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, e della relativa modifica approvata con la decisione C (2020) 6159 del 2 settembre 2020, e in particolare la Misura «Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole»;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale:

- n. X/3895/2015 «Approvazione del Programma di sviluppo rurale 2014 - 2020»;
- n. X/4283/2015 «Presa d'atto dei criteri di selezione delle operazioni in attuazione del programma di sviluppo rurale della Lombardia per il periodo 2014-2020»;
- n. XI/1875 del 9 luglio 2019 «Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Lombardia, Misura 2 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole - Sottomisura 2.1 Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza operazione 2.1.01 - Incentivi per attività di consulenza aziendale.

Istituzione del regime di aiuto di stato» (SA.54620 (2019/ XA);

Visto il d.d.s. n. 6811/2019 con il quale sono stati riconosciuti gli Organismi idonei all'erogazione di servizi di consulenza aziendale, ai fini dell'iscrizione nell'Elenco regionale e dell'inserimento nel Registro unico nazionale istituito presso il Mipaaf, e successivi 3 aggiornamenti di cui ai d.d.s. n. 13643/2019, n.14745/2019 e n. 2649/2021;

Visti

- il d.d.s. n. 18820/2019 PSR 2014/2020 della Lombardia. Integrazione al D.D.S. n. 19306/2018 'Modalità di riduzioni ed esclusioni dai contributi per misure connesse agli investimenti strutturali, infrastrutturali e ai servizi per le operazioni: 2.1.01; 4.1.03; 4.4.01; 8.1.01; 19.3.01 e per operazioni previste nei bandi attivati dai Gruppi di azione locale (Gal)';
- il d.d.s. n. 8485/2020 «Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia – Misura 2 - Bando dell'operazione 2.1.01 – «Incentivi per l'attività di consulenza aziendale» di cui alla sottomisura 2.1. «Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza» – approvazione delle disposizioni attuative per la presentazione delle domande anno 2020»;
- il d.d.s. n. 13882/2020 con cui si proroga, per emergenza COVID-19, al 18 dicembre 2020 il termine di presentazione delle domande di sostegno ai progetti di consulenza e, dello stesso numero di giorni (32 giorni), tutti i successivi adempimenti;

Dato atto che per i soggetti forestali e/o non agricoli beneficiari del servizio di consulenza le sopra citate disposizioni, di cui al d.d.s. n. 8485/2020, sono attuate nel rispetto del regime di aiuto di stato SA.54620 (2019/XA) «Sottomisura 2.1 Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza operazione 2.1.01 Incentivi per attività di consulenza aziendale» e degli articoli 1 «Campo di applicazione, 2 « Definizioni», «Condizioni per l'esenzione», 4 «Soglie di notifica» 5 «Trasparenza degli aiuti» 6 «Effetto incentivazione», 7 Intensità di aiuto e costi ammissibili, 8 »Cumulo», 9 «Pubblicazione e informazioni», 10 «Possibilità di evitare una doppia pubblicazione», 11 «Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria» 12 «Relazioni», 13 «Controllo», 39 «Aiuti per servizi di consulenza nel settore forestale», 46 «Aiuti per servizi di consulenza alle PMI nelle zone rurali» del regolamento (UE) n. 702/2014 come integrato dal Regolamento (UE) 2019/289;

Considerato che:

- per consentire la registrazione nel pertinente registro aiuti dei soggetti beneficiari forestali e/o non agricoli in ottemperanza alle disposizioni in materia di aiuti di stato è stata effettuata la registrazione della sottomisura 2.1 «Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza - operazione 2.1.01 - Incentivi per attività di consulenza aziendale» sul Registro Nazionale Aiuti (RNA) il cui CAR è pari al n. 1003100;
- per i soggetti beneficiari che esercitano attività forestale e/o non agricola si è reso inoltre necessario:
- effettuare attraverso il Registro Nazionale Aiuti (RNA) le verifiche propedeutiche alla concessione come disposto dall'art. 52 L234/2012 e d.m. 115 del 31 maggio 2017:
- effettuare la registrazione in SIAN del vantaggio economico da concedersi con il presente atto e acquisire i SIANCOR (codice concessione) riportati nell'allegato C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

Dato atto che, ai sensi delle disposizioni sopra citate, sono pervenute, entro il termine del 18 dicembre 2020, n. 15 domande, presentate da n. 7 Organismi di Consulenza, di cui 14 istruite positivamente e 1 dichiarata non ammissibile per mancanza della documentazione richiesta dalle disposizioni attuative ai sensi di quanto stabilito dal paragrafo 16.1;

Considerato che tra i beneficiari del servizio della consulenza sono presenti soggetti non agricoli o che esercitano attività non agricola e quindi si è proceduto a svolgere gli adempimenti in materia di verifica propedeutica e registrazione degli aiuti previsti dalla normativa in materia di aiuti di stato di cui al regime sopra citato, come riportato in allegato C;

Dato atto che per la domanda non ammissibile all'istruttoria tecnico amministrativa a causa dell'incompletezza documentale, è stato comunicato al richiedente il preavviso di rigetto con



nota prot. RL n. M1.2021.0060694 del 7 aprile 2021 e che non sono pervenute osservazioni a riguardo;

Considerato che, nell'ambito dell'attività istruttoria, si è proceduto a comunicare ai richiedenti, tramite PEC, il verbale di istruttoria relativo alle domande istruite positivamente comprensivo dell'attribuzione del punteggio, della spesa ammissibile e del relativo contributo, come stabilito dalle disposizioni attuative al paragrafo 17, e che non sono pervenute osservazioni da parte dei richiedenti;

Preso atto degli esiti delle istruttorie di verifica della completezza della documentazione e del rispetto delle condizioni di ammissibilità e delle istruttorie tecnico amministrative, recepite in Sis.Co. dai funzionari responsabili, come riportato negli allegati A, B e C;

Ritenuto di approvare per l'operazione 2.1.01 tali esiti definitivi, predisponendo i seguenti allegati, parte integrante e sostanzia-le del presente decreto, come previsto dalle citate disposizioni attuative ai paragrafi 19 e 20:

- allegato A domande non ammissibili all'istruttoria tecnico amministrativa e relativa motivazione;
- allegato B domande con esito istruttorio positivo e ammesse a finanziamento, con l'indicazione del punteggio assegnato, dell'importo totale della spesa ammissibile e dell'importo del contributo concedibile, del Codice Unico di progetto (CUP);
- allegato C Organismo di consulenza Bianchi Alessandro
 SIANCOR attribuiti ai destinatari della consulenza;

Considerato che per le n. 14 domande ammesse il costo totale dei progetti risulta pari a \in 2.621.516,40, per un contributo pari a \in 2.097.213,12 (80% del costo) e graverà sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR);

Preso atto che la dotazione finanziaria disponibile per l'operazione 2.1.01 ammonta a \in 4.800.000,00 e risulta sufficiente a soddisfare interamente gli importi ammessi per domanda, riportati in allegato B;

Accertato che il procedimento non si conclude nei termini previsti dal bando (11 aprile 2021) in quanto i tempi delle istruttorie si sono protratti a causa della complessità delle procedure previste per le istruttorie;

Vista la I.r. n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche e integrazioni e in particolare l'art. 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Visto il decreto della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi n. 6196/2015 con il quale è stato approvato l'elenco dei dirigenti responsabili pro tempore delle singole operazioni, tra cui l'operazione 2.1.01 <<Incentivi per l'attività di consulenza aziendale>> aggiornato da ultimo con il d.d.u.o. n. 3376/2021;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze del Dirigente della Struttura «Servizi alle Imprese Agricole e Multifunzionalità» attribuite con d.g.r. XI/4350/2021;

Visti gli articoli 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

DECRETA

- 1. di approvare, per l'Operazione 2.1.01» Incentivi per l'attività di consulenza aziendale», gli esiti istruttori di n. 15 progetti di consulenza presentati da n. 7 Organismi di Consulenza, come previsto al paragrafo 19 delle disposizioni attuative, allegate al d.d.s. n. 8485/2020, definendo i seguenti allegati, parte integrante e sostanziale del presente decreto:
 - allegato A domande non ammissibili all'istruttoria tecnico amministrativa (n. 1 domanda) e relativa motivazione;
 - allegato B domande con esito istruttorio positivo e ammesse a finanziamento con l'indicazione del punteggio assegnato, dell'importo totale della spesa ammissibile e dell'importo del contributo concedibile (n. 14 domande per un contributo complessivo pari a € 2.097.213,12), del Codice Unico di Progetto (CUP);
 - allegato C Organismo di Consulenza Bianchi Alessandro - SIANCOR attribuiti ai destinatari della consulenza;
- 2. di ammettere a finanziamento n.14 domande, per una spesa ammissibile di \in 2.621.516,40, cui corrisponde un contributo

pari ad € 2.097.213,12 che graverà sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR);

- di dare atto che avverso il presente decreto è possibile presentare, in alternativa;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 «Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi»; il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto da impugnare o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza;
 - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto da impugnare o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza:
- 4. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013»;
- 5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it Sezione Bandi e sul sito istituzionale dedicato al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 all'indirizzo www.psr.regione.lombardia.it sezione bandi;
- 6. di comunicare all'Organismo Pagatore Regionale (OPR) l'avvenuta pubblicazione sul BURL del presente decreto.

Il dirigente Elena Zini



ALLEGATO A - OPERAZIONE 2.1.01 - INCENTIVI PER L'ATTIVITA' DI CONSULENZA AZIENDALE BANDO ANNO 2020 - PROGETTI NON AMMISSIBILI ALL'ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA

N.	N. DOMANDA	RAGIONE SOCIALE ORGANISMO DI CONSULENZA PROPONENTE	TITOLO PROGETTO	FOCUS AREA PROGETTO	IMPORTO RICHIESTO (euro)	CONTRIBUTO RICHIESTO (80%) (euro)	MOTIVAZIONE
1	202001727702	COOPERATIVA SERVIZI AGRICOLI E IMPRENDITORIALI - CO.S.AGR.I. SOC. COOP.	ASSISTENZA PER ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA SUL LAVORO	2A	33.696,00	26.956,80	INCOMPLETEZZA DOCUMENTALE



ALLEGATO B - OPERAZIONE 2.1.01 - INCENTIVI PER L'ATTIVITA' DI CONSULENZA AZIENDALE BANDO ANNO 2020 - PROGETTI AMMESSI A FINANZIAMENTO

N.	ID DOMANDA	ID ISTRUTTORIA	RAGIONE SOCIALE ORGANISMO DI CONSULENZA PROPONENTE	TITOLO PROGETTO	F.A.	PUNTEGGIO	IMPORTO RICHIESTO (euro)	IMPORTO AMMESSO (euro)	CONTRIBUTO CONCESSO (80%) (euro)	IMPORTO a carico dei destinatari della consulenza (20%) (euro)	N. PROTOCOLLI AMMESSI	N. DESTINATARI AMMESSI	MOTIVAZIONE	CUP
1	202001741039	202001792270	BIANCHI ALESSANDRO	INFORMAZIONE FORESTALE - INFORESTA	2A	25,9	26.568,00	26.568,00	21.254,40	5.313,60	3	18		E84E20007770007
2	202001727668	202001923650	COOPERATIVA SERVIZI AGRICOLI E IMPRENDITORIALI - CO.S.AGR.I. SOC. COOP.	CGO E BCAA NELLE AZIENDE AGRICOLE A INDIRIZZO ZOOTECNICO - CONDANIM CGO E BCAA NELLE AZIENDE AGRICOLE ORIENTATE ALLA PRODUZIONE VEGETALE - CONDVEG	4C	27,9	65.048,00	58.028,40	46.422,72	11.605,68	2	76	Non sono state ammesse 129,99 ore previste per la consulenza in ambito non riconosciuto all'Organismo.	E84E20007780007
3	202001736817	202001923026	ENTE PER L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE IN AGRICOLTURA DELLA LOMBARDIA - E.A.PR.AL	LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DELLE AZIENDE AGRICOLE	2A	31,0	57.024,00	57.024,00	45.619,20	11.404,80	2	44		E84E20007710007
4	202001734467	202001908837	ENTE PER L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE IN AGRICOLTURA DELLA LOMBARDIA - E.A.PR.AL	DIFESA FITOSANITARIA DEL NEBBIOLO IN VALTELLINA	4B	31,9	27.216,00	27.216,00	21.772,80	5.443,20	1	21		E84E20007720007
5	202001740514	202001923505	ENTE PER L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE IN AGRICOLTURA DELLA LOMBARDIA - E.A.PR.AL	ANALISI RAZIONALE E OTTIMIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI AGRONOMICO AMBIENTALI	4C	27,4	38.880,00	38.880,00	31.104,00	7.776,00	2	30		E84E20007730007
6	202001713523	202001922889	GREEN SOLUTION DI BONFIGLIO E GRITTI SAS - STP	MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITA' E DELL'EFFICIENZA NELL'UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI - MISFFI	4B	35,6	24.678,00	24.678,00	19.742,40	4.935,60	1	24		E84E20007670007
7	202001701431	202001954350	LOMBARDIA ALLEVA S.R.L.	STRUMENTI INNOVATIVI PER LA CONSULENZA ALL'AZIENDA: SOSTENIBILITA' TECNICA, ECONOMICA, AMBIENTALE E SANITARIA - SATA INNOVA	2A	59,8	1.683.531,00	1.682.667,00	1.346.133,60	336.533,40	27	1.418	Rinuncia alla consulenza da parte di n. 1 destanitari.	E84E20007740007
8	202001702007	202001927018	LOMBARDIA ALLEVA S.R.L.	OTTIMIZZAZIONE DEL PROCESSO DI PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI PER LA SOSTENIBILITA' E LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO - SATA TRASFORMA	3A	47,4	463.962,00	463.962,00	371.169,60	92.792,40	12	425		E84E20007750007
9	202001702011	202001925491	LOMBARDIA ALLEVA S.R.L.	MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE AGRONOMICA NEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI GESTIONE OBBLIGATORIA	4C	41,1	87.837,00	86.541,00	69.232,80	17.308,20	4	74	Rinuncia alla consulenza da parte di n. 1 destinatari	E84E20007760007
10	202001713561		PSR & INNOVAZIONE LOMBARDIA S.R.L.	SICUREZZA E REDDITIVITA' NELLE AZIENDE AGRICOLE	2A	22,4	34.344,00	33.696,00	26.956,80	6.739,20	7	52	Rinuncia alla consulenza da parte di n. 1 destinatari	E84E20007700008
11	202001713559		PSR & INNOVAZIONE LOMBARDIA S.R.L.	ORIENTAMENTO AL MERCATO	3A	23,4	26.784,00	26.784,00	21.427,20	5.356,80	5	31		E84E20007680007
12	202001713562		PSR & INNOVAZIONE LOMBARDIA S.R.L.		4A	26,4	32.400,00	32.400,00	25.920,00	6.480,00	1	25		E84E20007690007
13	202001713563		PSR & INNOVAZIONE LOMBARDIA S.R.L.	LA CONDIZIONALITA' A SOSTEGNO DEL TERRITORIO LOMBARDO	4C	18,6	22.680,00	22.680,00	18.144,00	4.536,00	3	35		E84E20007650007
14	202001740384	202001943783	ZEFELIPPO MARIO	USO E GESTIONE AZIENDALE DEI FITOFARMACI - UGAF	4C	30,4	40.392,00	40.392,00	32.313,60	8.078,40	1	34		E84E20007660007
				TOTALI			2.631.344,00	2.621.516,40	2.097.213,12	524.303,28	71	2.307		



OPERAZIONE	2.1.01 INCENTIVI PER ATTIVITA' DI CONSULENZA A	ZIENDALE BANDO 2020. A	LLEGATO C - ORGANISMO DI	CONSULENZA A	LESSANDRO BI	ANCHI - SIANCO	OR DEI DESTINAT	TARI DELLA CONSU	LENZA
PARTITA IVA	RAGIONE SOCIALE	SEDE LEGALE Indirizzo	SEDE LEGALE Comune	SEDE LEGALE Provincia	FOCUS AREA	AMBITO DI CONSULENZA	PROTOCOLLO (Codice)	COSTO PROT. PER DESTINATARIO	COR
03628320131	AZ. AGR. BREGNAN DI MOLTRASIO PIERANGELO	VIA MADONNETTA 54	LOCATE VARESINO	COMO	2 A	2BS1	2BS1/1	4.428,00	1184941
03156080131	AZIENDA AGRICOLA PELLEGRINI DAVIDE	VIA DE GASPERI 27	APPIANO GENTILE	COMO	2 A	2BS1	2BS1/1	4.428,00	1184938
02693660132	BESSEGHINI MASSIMO	VIA COLOMBO 26	BINAGO	COMO	2 A	2BS1	2BS1/1	4.428,00	1184939
02342470131	BIANCO PIETRO URBANO	VIA PIAVE 25	BEREGAZZO CON FIGLIARO	COMO	2 A	2BS1	2BS1/1	4.428,00	1184960
06471870961	CASTELLI EMILIO	VIA GHIRINGHELLI 1	CESATE	MILANO	2 A	2BS1	2BS1/1	4.428,00	1184961
03084020969	CONSORZIO FORESTALE DEL TICINO	VIA PERTINI N 23	CUGGIONO	MILANO	2 A	2BS1	2BS1/1	4.428.00	1184962





D.d.s. 21 luglio 2021 - n. 9982

Rinnovo del riconoscimento di uno stabilimento idoneo all'elaborazione del mosto di uve concentrato rettificato mediante l'impiego di resine scambiatrici di ioni – Ditta vinicola San Nazaro s.r.l. codice fiscale 014312240355, con sede legale in Rubiera (RE) via Emilia Est, 26 e stabilimento operativo sito in Pegognaga (MN) via Gonzaga, 12

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA TUTELA DELLA FAUNA ITTICA, OCM VEGETALI POLITICHE DI FILIERA E INNOVAZIONE

Richiamati:

- il Regolamento UE 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regolamenti CEE n. 922/72, CEE n. 234/79, CE n. 1037/2001 e CE n. 1234/2007 e in particolare:
 - l'art. 80 sulle pratiche enologiche autorizzate;
 - l'art. 81, paragrafo 1 su varietà di uve da vino;
 - l'allegato IV, parte II, punto 14 relativamente alle categorie di prodotti vitivinicoli, ed in particolare il mosto di uve concentrato rettificato;

il Regolamento Delegato UE 2019/934 della Commissione del 12 marzo 2019 che integra il regolamento UE 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV, ed in particolare:

- gli articoli 3, 4, 5 e 6 sulle pratiche enologiche;
- l'allegato I A, relativamente alle pratiche e trattamenti enologici autorizzati, specificatamente all'impiego di resine scambiatrici di ioni;
- l'appendice 3, relativamente all'uso di resine scambiatrici di ioni;
- il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 30 luglio 2003 «Modalità di applicazione del Regolamento CE n. 1622/2000 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2003, e prevede al punto 6:
 - al paragrafo 1, l'elaborazione del mosto di uve concentrato rettificato mediante l'impiego di resine scambiatrici di ioni avviene in stabilimenti riconosciuti dalle Regioni e Province autonome»;
 - al paragrafo 2, che le Regioni stabiliscano i criteri e le modalità per il riconoscimento di cui al paragrafo 1 e comunicano al Ministero l'elenco dei soggetti riconosciuti;
- il decreto del Direttore generale dell'Agricoltura del 29 maggio 2006 n. 5954 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia serie ordinaria n. 25 del 19 giugno 2006, con il quale la Regione Lombardia ha definito le procedure per il riconoscimento degli stabilimenti per l'elaborazione del mosto di uve concentrato rettificato mediante l'impiego di resine scambiatrici di ioni e istituito dell'elenco regionale dei soggetti riconosciuti;
- il decreto del dirigente di Struttura del 19 luglio 2006 n. 8391 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia serie ordinaria n. 32 del 7 agosto 2006 con il quale la Regione Lombardia ha riconosciuto uno stabilimento della ditta Vinicola San Nazzaro s.r.l. C. F. n. 014312240355, con sede legale in Rubiera (RE) via Emilia EST n 26, come idoneo all'elaborazione di mosto di uve concentrato rettificato mediante l'impiego di resine scambiatrici di ioni, sito in Pegognaga (MN) via Gonzaga n 12; valido sino alla fine della campagna vitivinicola 2010-2011;
- il decreto del dirigente di Struttura del 31 gennaio 2012 n. 567 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia serie ordinaria n. 5 del 3 febbraio 2012 con il
 quale la Regione Lombardia ha rinnovato il riconoscimento
 di uno stabilimento della ditta Vinicola San Nazzaro s.r.l. C.
 F. n. 014312240355, con sede legale in Rubiera (RE) via Emilia EST n 26, come idoneo all'elaborazione di mosto di uve
 concentrato rettificato mediante l'impiego di resine scambiatrici di ioni, sito in Pegognaga (MN) via Gonzaga n. 12,
 valido sino alla fine della campagna vitivinicola 2015-2016;

• il decreto del dirigente di Struttura del 9 agosto 2016 n. 7969 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia serie ordinaria n. 32 del 12 febbraio 2016 con il quale la Regione Lombardia ha rinnovato il riconoscimento di uno stabilimento idoneo all'elaborazione del mosto di uve concentrato rettificato mediante l'impiego di resine scambiatrici di ioni - ditta Vinicola San Nazzaro s.r.l. C. F. n. 014312240355, con sede legale in Rubiera (RE) via Emilia EST n 26, e stabilimento operativo sito in Pegognaga (MN) via Gonzaga n. 12, valido sino alla fine della campagna vitivinicola 2020-2021:

Vista la richiesta, presentata dal rappresentante legale della ditta Vinicola San Nazaro s.r.l., nella persona di Denti Giuseppe, pervenuta il pervenuta il 16 luglio 2021 e protocollata il 19 luglio 2021 prot. M1.2021.0149848, di rinnovo del riconoscimento di uno stabilimento della ditta Vinicola San Nazzaro srl [C. F. n. 01431240355 - sede legale in Rubiera (RE) via Emilia EST, 26] -sito in Pegognaga (MN) via Gonzaga, 12 - come idoneo all'elaborazione di mosto di uve concentrato rettificato mediante l'impiego di resine scambiatrici di ioni;

Visto il verbale di istruttoria positivo, redatto dal funzionario incaricato in data 19 luglio 2021, che propone il rinnovo del riconoscimento dello stabilimento della ditta Vinicola San Nazzaro s.r.l. [C. F. n. 01431240355 - sede legale in Rubiera (RE) via Emilia EST, 26] - sito in Pegognaga (MN) via Gonzaga, 12 - come idoneo all'elaborazione di mosto di uve concentrato rettificato mediante l'impiego di resine scambiatrici di ioni;

Ritenuto di rinnovare il riconoscimento dello stabilimento della ditta Vinicola San Nazzaro s.r.l. [C. F. n. 01431240355 - sede legale in Rubiera (RE) via Emilia EST n 26] - sito in Pegognaga (MN) via Gonzaga n. 12, - come idoneo all'elaborazione di mosto di uve concentrato rettificato mediante l'impiego di resine scambiatrici di ioni, ai sensi del decreto 29 maggio 2006 n. 5954;

Ritenuto altresì di rinnovare il suddetto riconoscimento per cinque campagne vitivinicole, a partire dalla campagna 2021/2022 sino alla fine della campagna 2025/2026, ai sensi del decreto 29 maggio 2006 n. 5954;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento entro il termine previsto di 30 giorni, ai sensi dell'art. 2 della I. 241/90;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura, individuate dalla d.g.r. XI/4655 del 3 maggio 2021;

Visto l'art. 17 della I.r. n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

DECRETA

- 1. di rinnovare il riconoscimento dello stabilimento della ditta Vinicola San Nazzaro s.r.l. [C. F. n. 01431240355, sede legale in Rubiera (RE) via Emilia EST n 26] sito in Pegognaga (MN) via Gonzaga n. 12, come idoneo all'elaborazione di mosto di uve concentrato rettificato mediante l'impiego di resine scambiatrici di ioni, ai sensi del decreto 29 maggio 2006 n. 5954;
- 2. di rinnovare il suddetto riconoscimento per cinque campagne a partire dalla campagna 2021/2022 sino alla fine della campagna vitivinicola 2025/2026, ai sensi del decreto 29 maggio 2006 n. 5954;
- 3. di trasmettere il presente provvedimento all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro alimentari (ICQRF), Ufficio periferico di Milano ed al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali;
- 4. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
- 5. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente Faustino Bertinotti



Regione

D.G. Sviluppo economico

D.d.u.o. 20 luglio 2021 - n. 9904 2014IT16RFOP012 - POR FESR Regione Lombardia 2014-2020 -Azione III.3.B.1.2: Approvazione degli esiti istruttori del bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle pmi alle fiere internazionali in Lombardia – 8° provvedimento

IL DIRIGENTE DELLA U.O. COMMERCIO, RETI DISTRIBUTIVE E FIERE

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica tra gli altri, i Regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013, (UE) e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, rilevando la necessità di una loro modifica al fine di ottenere una maggiore concentrazione sui risultati e migliorare accessibilità, frasparenza e rendicontabilità:
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio récante disposizioni comuni sui citati Fondi;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 rélativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis) e 6 (controllo);
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 chè dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, relativamente all'Allegato 1 «Definizione di PMI»;
- l'Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 e successivamente aggiornato con Decisione C(2018) 598 del 8 febbraio 2018, con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il quadro di riferimento nell'ambito del qualé ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;

Richiamati:

- il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C(2015)923, aggiornato con le Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea C(2017)4222 del 20 giugno 2017, C(2018)5551 del 13 agosto 2018, C(2019)274 del 23 gennaio 2019 e C(2019)6960 del 24 settembre 2019;
- le d.g.r. n. X/3251 del 6 marzo 2015, n. X/6983 del 31 luglio 2017, n. XI/549 del 24 settembre 2018, n. XI/1236 del 12 febbraio 2019 e n. XI/2253 del 14 ottobre 2019 di approvazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia e delle sue successive riprogrammazioni:

Richiamati:

• la d.g.r. 1968 del 22 luglio 2019, che approvava, a valere

sul POR FESR 2014-2020, Asse III Azione III.3.B.1.2, i criteri per l'emanazione di un bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia, prevedendo una dotazione finanziaria complessiva per la misura di € 4.200.000,00, individuando Finlombarda s.p.a. quale assistenza tecnica per la misura, per le fasi di strutturazione dell'iniziativa, istruttoria di ammissibilità delle domande e verifica delle rendicontazioni, e demandando alla Direzione Generale Sviluppo Economico l'emanazione l'adozione di tutti gli atti conseguenti;

Serie Ordinaria n. 30 - Martedì 27 Iuglio 2021

- il d.d.u.o. 15407 del 28 ottobre 2019, che approva il suddetto «Bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia»;
- la d.g.r. 3431 del 28 luglio 2020, che approva la revisione dei criteri applicativi per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia di cui, alla d.g.r. 1968 del 22 luglio 2019, al fine di far fronte alle esigenze di rilancio delle imprese e del settore fieristico a seguito dell'emergenza epidemiologica da CO-VID-19;

Richiamato inoltre il d.d.u.o. 10288 del 7 settembre 2020, che approva la revisione del suddetto «Bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia», secondo le indicazioni della d.g.r. 3431/2020, prevedendo:

- l'ammissione delle domande secondo una procedura valutativa a sportello, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 123/1998, e l'effettuazione dell'istruttoria secondo l'ordine cronologico di invio al protocollo delle domande;
- i termini di presentazione delle domande a partire dal 19 novembre 2019 e fino a esaurimento delle risorse;
- la verifica di ammissibilità formale delle domande a cura di Finlombarda s.p.a.;
- la valutazione di merito dei progetti a cura di un apposito Nucleo di Valutazione nominato da Regione Lombardia;
- il termine complessivo di 90 giorni dalla data di invio al protocollo della domanda per la conclusione dell'istruttoria;

quale Responsabile del Procedimento per le fasi di selezione e concessione delle agevolazioni, in applicazione del principio di separazione delle funzioni previsto dal Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) del POR FESR, di cui al decreto n. 11912 del 18 novembre 2016 e s.m.i., il Dirigente pro tempore della U.O. Commercio, Servizi e Fiere della Direzione Generale Sviluppo Economico:

Richiamato il d.d.g. n. 4460 del 31 marzo 2021, con cui è stato approvato l'aggiornamento delle responsabilità delegate per le azioni dell'Asse 3 del POR FESR 2014-2020, ed in particolare è stato individuato quale Responsabile del Procedimento per le fasi di selezione e concessione delle agevolazioni il Dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa Commercio, Reti Distributive e Fiere:

Richiamati inoltre:

- il d.d.g. n. 17684 del 04 dicembre 2019, con cui è stato approvato l'incarico a Finlombarda s.p.a. di «Assistenza tecnica relativa al bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in
- il d.d.g.n. 1019 del 30 gennaio 2020, con cui è stato costituito il Nucleo di Valutazione per l'istruttoria di merito del bando per la concessione di contributi per la partecipazione delle PMI alle fiere internazionali in Lombardia;
- il d.d.g. n. 2051 del 17 febbraio 2021, con cui il Nucleo suddetto, giunto a scadenza, è stato ricostituito;
- i d.d.u.o. n. 2671 del 02 marzo 2020, n. 3580 del 20 marzo 2020, n. 4114 del 02 aprile 2020, n. 5363 del 05 maggio 2020, n. 13026 del 30 ottobre 2020 e n. 6351 del 13 maggio 2021, con cui sono stati approvati gli esiti istruttori relativi a 292 domande presentate sulla precedente versione del bando:

Dato atto che il richiamato Nucleo di Valutazione, nella seduta del 25 febbraio 2021, ha provveduto all'esame di merito di 48 progetti le cui domande hanno superato la fase di istruttoria formale con esito positivo;

Dato atto che per tali 48 domande, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, il Nucleo ha proceduto a concludere l'istruttoria tecnica di merito, con l'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda, in ragione dei quali risultano 47 domande ammesse all'agevolazione e 1 domanda non





ammessa per mancato raggiungimento del punteggio minimo di ammissibilità;

Dato atto inoltre che:

Regione Lombardia

- dall'istruttoria di ammissibilità formale svolta da Finlombarda sono risultate 6 domande non ammissibili, indicate all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto, per i motivi ivi indicati;
- sono stati inviati i relativi preavvisi di rigetto alle imprese richiedenti, per eventuali controdeduzioni;
- è pervenuta una risposta, da parte dell'impresa LUCIANO OLDOINI S.R.L., prot. n. O1.2021.0018966, in cui la stessa segnalava che in mancanza dell'esito dell'istruttoria formale nel termine di 30 giorni la domanda era stata considerata ammissibile e che altrimenti sarebbe stata presentata una nuova domanda;
- nel bando di cui al decreto 10288/2020, applicabile a tale caso, non è previsto un termine specifico di 30 giorni per l'istruttoria formale, indicato soltanto nella precedente versione di cui al decreto 15407/2019, né d'altro canto l'eventuale mancato rispetto dei termini del procedimento può compensare la mancanza di un elemento di ammissibilità formale della domanda, esistendo nell'ordinamento specifici rimedi per l'eventuale ritardo della P.A.;
- in ragione di quanto esposto, le controdeduzioni dell'impresa LUCIANO OLDOINI S.R.L. non possono essere considerate sufficienti a rivalutare l'esito dell'istruttoria;

Dato atto infine che, tramite la piattaforma informatica Bandi Online, è pervenuta, nella fase di istruttoria formale, la rinuncia alla domanda per la pratica ID 2333488 VISMARA F.LLI S.A.S. DI VISMARA GIUSEPPE E C., codice fiscale 00684560154;

Ritenuto pertanto:

- di approvare gli esiti istruttori delle 48 domande di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di concedere le relative agevolazioni alle imprese beneficiarie relative alle 47 domande ammissibili;
- di dichiarare non ammissibili all'istruttoria formale le 6 domande indicate all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto, per i motivi ivi indicati;
- di prendere atto della rinuncia pervenuta per la domanda ID 2333488 VISMARA F.LLI S.A.S. DI VISMARA GIUSEPPE E C., codice fiscale 00684560154;

Visti la legge 234/2012, art. 52, e il conseguente d.m. 31 maggio 2017 n. 115, del Ministero dello Sviluppo Economico, che approva il «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»;

Dato atto la competente struttura della DG Sviluppo Economico ha provveduto ad adempiere agli obblighi di registrazione degli Aiuti di cui agli art. 8 e 9 dello stesso, a seguito dei quali sono stati rilasciati i codici COR di cui all'Allegato A;

Dato atto che il bando in oggetto prevede:

- come requisito di ammissibilità di non avere alcuno dei soggetti di cui all'art. 85 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice delle leggi antimafia) per il quale sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all'art. 67 del citato d.lgs.;
- l'attestazione del possesso di tale requisito sotto forma di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 445/2000 e verificato a campione in fase di istruttoria;

Vista la Legge annuale per il mercato e la concorrenza (legge 4 agosto 2017, n. 124, articolo 1, commi 125-129) atto che prevede le imprese beneficiarie sono tenute ad assolvere gli obblighi di pubblicazione e trasparenza in essa indicati;

Dato atto che, ai sensi della d.g.r. 1968/2019, la dotazione finanziaria del bando di \in 4.200.000,00 trova copertura sui capitoli 10839, 10855 e 10873;

Preso atto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

- il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
- il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che

devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione;

Riscontrato che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito;

Attestata, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata nei corrispondenti esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, in base alle date indicate all'Allegato A;

Dato atto che l'esigibilità finanziaria è stata accertata sulla base della data di conclusione delle manifestazioni selezionate da parte dei soggetti beneficiari e dei termini ultimi previsti per la rendicontazione;

Ritenuto pertanto di assumere gli impegni a favore delle 47 imprese beneficiarie sulla tripletta di capitoli 10839, 10855 e 10873, che presentano la necessaria disponibilità di competenza;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della 1. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento oltre il termine di 90 giorni dalla data di invio al protocollo della domanda previsto al punto C.3.e del bando, in ragione di un allungamento dei tempi istruttori dovuto all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e alla ingente mole di pratiche da istruire contemporaneamente;

Viste:

- 36 -

- la I.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione del triennio corrente;
- la I.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Richiamata la d.g.r. n. XI/4431 del 17 marzo 2021 avente ad oggetto «V Provvedimento Organizzativo 2021», con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'U.O. Commercio, Reti Distributive e Fiere a Roberto Lambicchi;

DECRETA

- 1. Di approvare gli esiti istruttori delle 48 domande di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, e di concedere le relative agevolazioni alle imprese beneficiarie relative alle 47 domande ammissibili;
- 2. Di dichiarare non ammissibili all'istruttoria formale le 6 domande indicate all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto, per i motivi ivi indicati;
- 3. Di prendere atto della rinuncia pervenuta per la domanda ID 2333488 VISMARA F.LLI S.A.S. DI VISMARA GIUSEPPE E C., codice fiscale 00684560154;
- 4. Di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:

Beneficia- rio/Ruolo	Codice	Capitolo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
BANDO FIERE FESR - VIII PROVVE- DIMENTO - QUOTA UE 2021	64234	14.01.203.10839	51.826,50	0,00	0,00
BANDO FIERE FESR - VIII PROVVE- DIMENTO - QUOTA STATO 2021	64232	14.01.203.10855	36.278,54	0,00	0,00



Beneficia- rio/Ruolo	Codice	Capitolo	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
BANDO FIERE FESR - VIII PROVVE- DIMENTO - QUOTA REGIONE 2021	64233	14.01.203.10873	15.547,95	0,00	0,00
BANDO FIERE FESR - VIII PROVVE- DIMENTO - QUOTA UE 2022	64218	14.01.203.10839	0,00	138.209,84	0,00
BANDO FIERE FESR - VIII PROVVE- DIMENTO - QUOTA REGIONE 2022	64247	14.01.203.10873	0,00	41.462,96	0,00
BANDO FIERE FESR - VIII PROVVE- DIMENTO - QUOTA UE 2022 (I)	64252	14.01.203.10839	0,00	23.914,92	0,00
BANDO FIERE FESR - VIII PROVVE- DIMENTO - QUOTA STATO 2022 (I)	64251	14.01.203.10855	0,00	16.740,44	0,00
BANDO FIERE FESR - VIII PROVVE- DIMENTO - QUOTA REGIONE 2022 (I)	64248	14.01.203.10873	0,00	7.174,47	0,00
MONGUZZI IVANA	1001034	14.01.203.10839	0,00	0,00	5.000,00
MONGUZZI IVANA	1001034	14.01.203.10855	0,00	0,00	3.500,00
MONGUZZI IVANA	1001034	14.01.203.10873	0,00	0,00	1.500,00
BANDO FIERE FESR - VIII PROVVE- DIMENTO - QUOTA STATO 2022	64245	14.01.203.10855	0,00	96.746,88	0,00

- 5. Di trasmettere il presente provvedimento ai soggetti interessati:
- 6. Di dare atto che le imprese beneficiarie sono tenute ad assolvere gli obblighi di pubblicazione e trasparenza previsti dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza (legge 4 agosto 2017, n. 124, articolo 1, commi 125-129);
- 7. Di informare che contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della notifica dell'atto, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla suddetta data di ricevimento;
- 8. Di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;
- 9. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito dedicato alla Programmazione Europea www.ue.regione.lombardia.it.

Il dirigente Roberto Lambicchi

____·__



Allegato A - Esiti istruttoria tecnica di 48 domande presentate sul "Bando per la concessione di contributi alle PMI per la partecipazione a fiere internazionali in Lombardia" - 8° provvedimento

ID	o A - Esiti istruttoria tecnica di 48 domande presei	Codice fiscale	N. progressivo domanda	Data presentazione	Punteggio istruttoria	Esito	Investimento ammissibile	Agevolazione concessa	CUP	COR	Data prevista di conclusione e
2340637	ICB TECNOLOGIE SRL	02025130986	225	21/09/2020	tecnica 55	Ammissibile	26.173,57 €	10.000,00 €	E21B21002220004	5740431	rendicontazione 24/01/2022
2339944	PENTA SRL	00916230170	228	21/09/2020	60	Ammissibile	37.490,23 €	10.000,00 €	E51B21001730004	5740413	23/08/2022
2340818	m.t.b. Societa' in nome collettivo di turrini tiziano & c.	03174530372	230	21/09/2020	65	Ammissibile	42.080,28 €	10.000,00 €	E41B21004110004	5740462	04/08/2022
	TEOS DI ROSA ALESSANDRO & C. S.A.S.	02206590164	233	21/09/2020	75	Ammissibile	13.334,34 €	6.000,45 €	E51B21001740004	5740441	13/03/2022
	MONGUZZI IVANA	MNGVNI54T68I625H	234	22/09/2020	95	Ammissibile	29.467,80 €	10.000,00 €	E21B21002230004	5740561	23/01/2023
2341141	FABAS-LUCE SPA TESSITURA CAVALLERI E C. SOCIETA' IN ACCOMANDITA	10725990153	238	22/09/2020	75	Ammissibile	59.000,00 €	10.000,00 €	E21B21002240004	5740529	09/12/2021
2341637	SEMPLICE	00230140139	239	22/09/2020	55	Ammissibile	34.000,00 €	10.000,00 €	E11B21002640004	5740663	06/10/2022
2342132	CEPI S.P.A.	01746760402	243	23/09/2020	65	Ammissibile	61.331,54€	10.000,00 €	E61B21002850004	5740704	04/08/2022
2341111	FERRIERE BELLICINI S.R.L.	03033780986	244	23/09/2020	75	Ammissibile	52.002,00 €	10.000,00 €	E51B21001750004	5740488	05/01/2022
2342126	PAGANELLI EMANUEL	PGNMNL77B16G160V	248	23/09/2020	85	Ammissibile	21.558,36 €	9.701,26 €	E11B21002650004	5740691	13/03/2022
2340869	GERNA MANUEL	GRNMNL85E29C933C	254	24/09/2020	65	Ammissibile	10.811,28€	4.865,08 €	E61B21002800004	5740118	13/03/2022
2338800	RISTORANTE ARGENTINO BUENOS AIRES DI SILVA GLADYS MARCELINA	SLVGDY70H55Z611H	255	24/09/2020	85	Ammissibile	20.287,20€	9.129,24€	E21B21002250004	5740391	13/03/2022
2342709	J PACK S.R.L.	03183340169	258	25/09/2020	90	Ammissibile	30.430,80 €	15.000,00 €	E51B21001760004	5740725	24/01/2022
2342752	CERIM S.R.L.	00184570182	260	28/09/2020	65	Ammissibile	81.148,80 €	10.000,00 €	E51B21001770004	5740741	27/05/2022
2343507	P. & G. CUGINI LANZANI S.R.L.	01554830156	263	28/09/2020	100	Ammissibile	32.100,00 €	10.000,00 €	E21B21002260004	5740760	09/12/2021
2343953	"C.R.B CALZATURIFICI RIUNITI BUSTESI - S.R.L."	01235380126	264	28/09/2020	80	Ammissibile	16.563,60 €	8.281,80 €	E41B21003990004	5740857	14/12/2021
2343909	BERNASCONI FRATELLI DI UMBERTO BERNASCONI SAS	12654990154	268	29/09/2020	95	Ammissibile	18.200,00 €	10.000,00 €	E41B21004000004	5740831	12/03/2022
2343616	FABIAN S.R.L.	01469910176	269	29/09/2020	95	Ammissibile	19.574,58 €	7.829,83 €	E31B21002830004	5740787	26/08/2022
2334144	REBINA GROUP DI GIANCARLO ANGIOLI	NGLGCR67C14E125K	273	29/09/2020	65	Ammissibile	25.602,96 €	10.000,00 €	E41B21004010004	5740370	12/03/2022
2344347	ISOIL INDUSTRIA SPA'	13119770157	274	29/09/2020	90	Ammissibile	30.265,16 €	10.000,00 €	E71B21002480004	5740832	09/06/2022
2343686	ZASEVES DI ZANETTI SEVERINO SOCIETA' A RESPONSABILITA'	04197220983	279	30/09/2020	100	Ammissibile	7.883,12 €	4.729,87 €	E31B21002840004	5740822	07/12/2021
	LIMITATA SEMPLIFICATA MOBA EUROTUBI S.R.L.	01836020139	285	30/09/2020	95	Ammissibile	67.595,00 €	10.000,00 €	E21B21002270004	5740345	04/08/2022
	INTERROLL ITALIA S.R.L.	08240380967	303	02/10/2020	95	Ammissibile	55.918,20 €	10.000,00 €	E41B21004020004	5740811	04/08/2022
	EMBROIDERY SERVICE S.R.L.	10194570965	304	02/10/2020	65	Ammissibile	25.038,00 €	10.000,00 €	E61B21002810004	5740839	14/01/2022
	INTARBOR S.R.L. AQUARAMA SPORTSWEAR SOCIETA' A RESPONSABILITA'	00305430134	305	02/10/2020	85	Ammissibile	10.492,85 €	5.246,42 €	E21B21002280004	5740396	12/03/2022
2353055	LIMITATA SEMPLIFICATA	03328040542	308	05/10/2020	85	Ammissibile	6.802,63 €	2.721,05€	E41B21004030004	5740430	18/09/2021
2358945	ALOHOMORA DESIGN DI STRADA FEDERICA	STRFRC85A49D912E	309	06/10/2020	70	Ammissibile	6.708,90 €	3.019,01 €	E61B21002820004	5740448	12/03/2022
2344178	EURO SIDER SCALO SPA	02887820179	310	06/10/2020	95	Ammissibile	30.816,00 €	10.000,00 €	E71B21002490004	5740845	05/01/2022
2357930	BRIXIA PLAST S.R.L.	03656380981	312	06/10/2020	100	Ammissibile	58.139,52 €	10.000,00 €	E71B21002500004	5740440	18/09/2021
2377924	POLIANGOLAR S.R.L.	07996190158	339	14/10/2020	100	Ammissibile	9.357,79 €	4.211,01 €	E61B21002830004	5740470	18/09/2021
2397745	FLORENTER S.R.L.	02373720982	378	24/10/2020	100	Ammissibile	28.967,04 €	10.000,00 €	E31B21002850004	5740493	18/05/2022
2443265	GANDINI S.R.L.	03244160176	404	10/11/2020	100	Ammissibile	18.489,60 €	7.395,84 €	E41B21004040004	5740611	12/02/2022
2439354	BUSSY S.R.L.	10723140157	405	10/11/2020	90	Ammissibile	62.569,32€	10.000,00 €	E41B21004050004	5740527	24/01/2022
2442723	urban district network S.r.l. in forma abbreviata "ud network S.r.l.	09726540967	406	10/11/2020	90	Ammissibile	21.263,04 €	10.000,00 €	E41B21004060004	5740549	10/05/2022
2444244	ACETIFICIO MENGAZZOLI S.N.C. DI MENGAZZOLI GIORGIO & C.	01693940205	407	11/11/2020	100	Ammissibile	26.140,00 €	10.000,00€	E61B21002840004	5740689	24/01/2022
2445751	ALUVETRO SRL	03450700988	408	11/11/2020	100	Ammissibile	33.090,00 €	15.000,00 €	E51B21001780004	5740703	23/02/2022
2381027	DM INDUSTRIAL S.R.L.	04109610164	411	12/11/2020	95	Ammissibile	47.251,20 €	15.000,00 €	E91B21002720004	5740481	18/09/2021
2402200	MORGAN S.A.S. DI OSVALDO VITTORIO BONINI & C.	01714280193	412	13/11/2020	85	Ammissibile	22.848,78 €	13.709,27 €	E91B21002730004	5740503	25/09/2021
2453785	CO.MA.F. S.R.L.	07667770155	414	16/11/2020	90	Ammissibile	22.803,84 €	10.000,00 €	E41B21004070004	5740715	26/08/2022
2458120	GIGANPLAST S.R.L.	00733980155	416	17/11/2020	100	Ammissibile	25.230,60 €	10.000,00 €	E31B21002860004	5740744	24/01/2022
2443406	FONDERIA BRONZI ARTISTICI ITALIA DI PEREGO FRANCO, CALEGARI UMBERTO E C. S.R.L.	00767770159	417	17/11/2020	95	Ammissibile	31.196,06 €	15.000,00 €	E71B21002510004	5740665	09/12/2021
2425104	LOMBARDA MACCHINE S.R.L.	06187050965	419	18/11/2020	100	Ammissibile	32.549,40 €	10.000,00 €	E11B21002660004	5740512	06/01/2022
2461508	VERDEVIP S.R.L.	02928490164	422	20/11/2020	70	Ammissibile	13.330,36 €	5.332,14€	E21B21002290004	5740761	26/05/2022
	MASQUE S.R.L.	06994890967	423	22/11/2020	80	Ammissibile	25.294,80 €	10.000,00 €	E41B21004080004	5740795	18/06/2022
2462439	COPLANT DI DELLABONA CATERINA E C. SOCIETA' SEMPLICE	01687280204	428	23/11/2020	100	Ammissibile	14.325,59 €	5.730,24 €	E21B21002300004	5740784	26/05/2022
£ 102407	AGRICOLA	31007200204	720	20/11/2020	100	, arminalionio	17.020,07 €	5.7 50,24 €	22.321002000004	. 5, 70,04	20,00,2022



ID	Proponente	Codice fiscale	N. progressivo domanda	Data presentazione domanda	Punteggio istruttoria tecnica	Esito	Investimento ammissibile	Agevolazione concessa	CUP	COR	Data prevista di conclusione e rendicontazione
2456923	TERCOMPOSTI SPA	02015480987	432	24/11/2020	100	Ammissibile	45.405,58 €	10.000,00 €	E41B21004090004	5740728	26/05/2022
2463753	EDIZIONI GALLERIA COLOMBARI DI PAOLA COLOMBARI	CLMPLA57D46L219H	435	26/11/2020	40	Non ammissibile	-	-	-	-	-
2507552	RTECH ENGINEERING S.R.L.	03097280121	446	04/12/2020	85	Ammissibile	38.738,28 €	10.000,00 €	E31B21002870004	5740812	18/09/2021



Allegato B - Elenco domande non ammesse in fase di istruttoria formale - 8° provvedimento

ID	Proponente	Codice fiscale	N. progressivo domanda	Data presentazione domanda	Esito istruttoria formale	Motivo di inammissibilità
2334552	RITE-HITE ITALIA S.R.L.	08705090960	170	15/09/2020	Non ammessa	La domanda non include gli allegati obbligatori "Scheda progetto" e "Budget di progetto" secondo i facsimile di cui al punto C.1
2334420	TAITU' S.R.L.	09287970967	175	15/09/2020	Non ammessa	L'impresa non possiede il requisito soggettivo di ammissibilità previsto al punto A.3 lettera f)
2374819	CITALY S.R.L.	03550640126	331	13/10/2020	Non ammessa	La domanda non include gli allegati obbligatori "Scheda progetto" e "Budget di progetto" secondo i facsimile di cui al punto C.1
2385370	ENERPOWER S.R.L.	03172330965	340	14/10/2020	Non ammessa	La domanda non include l'allegato obbligatorio "Budget di progetto" secondo il facsimile di cui al punto C.1
2385307	BOOK VILLAGE SRL	04637900285	367	22/10/2020	Non ammessa	L'impresa non possiede il requisito soggettivo di ammissibilità previsto al punto A.3 lettera f)
2405729	LUCIANO OLDOINI S.R.L.	03307020135	398	09/11/2020	Non ammessa	La domanda non include gli allegati obbligatori "Scheda progetto" e "Budget di progetto" correttamente compilati secondo i facsimile di cui al punto C.1



D.d.u.o. 20 luglio 2021 - n. 9923 2014IT16RF0P012 - RL012019008322 - POR FESR 2014-2020 - Asse III - Azione 3.A.1.1 - Bando Archè «Nuove MPMI - Sostegno alle start up lombarde in fase di avviamento e consolidamento» di cui al d.d.s. n. 11109 del 26 luglio 2019 - Liquidazione a seguito di ridetermina del contributo di \in 39.737,76 all'impresa B Clinic Sarezzo s.r.l. per la realizzazione del progetto ID 1500165 - Contestuale economia di \in 474,42 - CUP E94E20000220007

IL DIRIGENTE DELLA U.O. INCENTIVI, ACCESSO AL CREDITO E SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sui citati Fondi;
- il Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica tra gli altri, i Regolamenti (UE) n. 1301/2013 e n. 1303/2013 e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, rilevando la necessità di una loro modifica al fine di ottenere una maggiore concentrazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e rendicontabilità:
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (Aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- l'Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla CE con la Decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 e successivamente aggiornato con Decisione C(2018) 598 del 8 febbraio 2018, con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il quadro di riferimento nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;

Viste:

- la d.g.r. 6 marzo 2015, n. X/3251 avente ad oggetto: «Approvazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia»;
- la d.g.r. 31 luglio 2017, n. X/6983 avente ad oggetto: «Presa d'atto della 1° riprogrammazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da Decisione CE C(2017) 4222 del 20 giugno 2017»;
- la d.g.r. 24 settembre 2018, n. XI/549 avente ad oggetto «Presa d'atto della II Riprogrammazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da decisione CE C(2018) 5551 del 13 agosto 2018;
- la d.g.r. 12 febbraio 2019, n. XI/1236 avente ad oggetto «Presa d'atto della III riprogrammazione del programma operativo regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da decisione CE C (2019) 274 del 23 gennaio 2019»;
- la d.g.r. 4 ottobre 2019, n. XI/2253 avente ad oggetto «Presa d'atto della IV riprogrammazione del programma operativo

regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da decisione CE C (2019) 6960 del 24 settembre 2019»;

 la d.g.r. 28 settembre 2020, n. XI/3596 avente ad oggetto «Presa d'atto della V riprogrammazione del programma operativo regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia come da decisione CE C (2019) 6342 del 11 settembre 2020»;

Dato atto che il POR FESR 2014-2020 di Regione Lombardia prevede, nell'ambito dell'Asse III «Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese», l'obiettivo specifico 3.A.1 «Nascita e consolidamento delle micro, piccole e medie imprese», in attuazione del quale è compresa l'azione 3.A.1.1 (3.5.1 dell'AP) «Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di microfinanza»;

Richiamati:

- la d.g.r. 10 luglio 2018, n. XI/64 «Programma regionale di sviluppo della XI^ legislatura»;
- la d.g.r. 7 maggio 2019, n. 1595 di approvazione, a valere sul POR FESR 2014-2020 – Asse III azione 3.A.1.1., della Misura per l'avvio e il consolidamento delle imprese, con una dotazione finanziaria pari ad € 16.000.000,00, ed i relativi criteri attuativi, con la quale è stata demandata alla Direzione Generale Sviluppo Economico l'emanazione dei provvedimenti attuativi necessari e la definizione del Bando ai sensi del citato regolamento n. 1407/2013;
- il d.d.s. 26 luglio 2019, n. 11109 che, in attuazione della d.g.r. n. 1595/2019, ha approvato il «Bando ARCHE" nuove MPMI sostegno alle Start Up in fase di avviamento e consolidamento», individuando il Dirigente pro tempore della Struttura Interventi per le Star Up, l'Artigianato e le Microimprese della Direzione Generale Sviluppo Economico, responsabile del procedimento di selezione e concessione delle agevolazioni nell'ambito del bando stesso;
- il d.d.s. 10 dicembre 2019, n. 18095 con il quale si è disposto di consentire l'accesso alla procedura informatica Bandi on-line per n. 7 S.P.A./Consorzi che avevano riscontrato problematiche in fase di compilazione della domanda, con particolare riferimento all'impossibilità di accedere alla compilazione on-line in quanto il pulsante «nuova pratica» non risultava attivo:

Richiamato il d.d.u.o. 18 novembre 2016, n. 11912 e ss.mm.ii. della Direzione Generale Università, Ricerca e Open Innovation «POR FESR 2014-2020 adozione del sistema di gestione e controlo (Si.Ge.Co.);

Richiamato il bando di cui al citato d.d.s n. 11109/2019, finalizzato a sostenere le nuove realtà imprenditoriali lombarde, siano MPMI o Liberi Professionisti, attraverso il finanziamento di Piani di Avvio – Misura A (per le attività di nuova o recente costituzione, fino ad un massimo di 2 anni) o di Piani di Consolidamento – Misura B (per le attività avviate da più di 2 anni ed massimo di 4 anni);

Visto il decreto 31 marzo 2020, n. 3954 avente ad oggetto l'emergenza epidemiologica COVID 19 che modifica i seguenti articoli del Bando:

- B.2 Caratteristiche e durata dei progetti, dove la durata massima di progetti è di 18 mesi invece di 15 mesi
- C.5 Modalità e tempi di erogazione del contributo, dove il termine per la presentazione della rendicontazione è di 120 giorni invece di 60 giorni;
- C.5.2 Variazioni, dove il termine di 15 mesi per richiedere eventuali variazioni al progetto è di 18 mesi invece di 15;

Visto il d.d.u.o. 29 marzo 2021, n. 4283 con il quale l'Autorità di Gestione nomina, a seguito del IV e V Provvedimento organizzativo 2021, nell'ambito della Direzione Generale Sviluppo Economico, il dirigente pro-tempore della Unità Organizzativa Incentivi, Accesso al Credito e sostegno all'Innovazione delle Imprese quale Responsabile dell'Asse III per l'Azione III.3.a.1.1. «Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di microfinanza» del POR FESR 2014-2020;

Richiamato quanto previsto dall'articolo 72 del Reg. (UE) 1303/2013 in tema di separazione delle funzioni di gestione e di controllo:

Rilevato che il Responsabile di Asse deve assicurare che - con riferimento alla medesima operazione - per la gestione delle fasi di selezione e concessione, da un lato, e delle attività di verifica



documentale e di liquidazione della spesa, dall'altro, venga garantita l'applicazione del principio di separazione delle funzioni;

Dato atto che nel rispetto del suddetto principio di separazioni delle funzioni, le attività di selezione e concessione delle agevolazioni sono state svolte dal Dirigente pro tempore della Struttura Interventi per le start up e che pertanto le attività di liquidazione del contributo concesso sono attribuite al Dirigente della U.O. Incentivi, Accesso al Credito e Sostegno all'innovazione delle imprese;

Visto l'articolo C.5. del Bando ai sensi del quale Regione Lombardia effettua l'erogazione del contributo spettante entro 90 giorni dalla richiesta, previa verifica di:

- conformità dei risultati e degli obiettivi raggiunti dal progetto sulla base della relazione finale;
- correttezza delle spese rendicontate a supporto della relazione finale di progetto;
- esito negativo delle verifiche antimafia;

Visto l'art. 83 del d.lgs. 159/2011, relativo all'ambito di applicazione della documentazione antimafia, il quale al comma 3 prevede che la documentazione antimafia non debba essere richiesta, tra gli altri casi, «per i provvedimenti, ivi inclusi quelli di erogazione, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro»;

Ritenuto pertanto che a partire dalla entrata in vigore della legge n. 27 del 24 aprile 2020 (30 aprile 2020) che ha modificato il richiamato art. 83, l'acquisizione della documentazione antimafia ai fini della concessione di contributi o ai fini della erogazione di importi non superiori alla soglia di 150.000 euro non è un adempimento obbligatorio;

Visto il decreto del 20 novembre 2019, n. 16690 con il quale è affidato a Finlombarda s.p.a. l'assistenza tecnica del Bando relativa alla Misura per l'avvio e il consolidamento delle imprese - BANDO ARCHE', per lo svolgimento, tra l'altro, delle attività di verifica delle rendicontazioni finali presentate dai beneficiari, come indicate al già citato articolo C.5. del Bando;

Viste le «Linee guida per l'attuazione e la rendicontazione delle spese ammissibili per il Bando «Archè - Nuove MPMI – Sostegno alle Start up lombarde in fase di avviamento e consolidamento», approvate con d.d.u.o. 22 aprile 2020, n. 4796;

Richiamato il decreto 11 febbraio 2020, n. 1.562 con il quale è stata concessa all'impresa B CLINIC SAREZZO S.R.L. l'agevolazione di seguito indicata:

Misura	Spese ammissibili	Contributo concesso
Α	€ 100.530,44	€ 40.212,18

Visti gli impegni di spesa di complessivi € 40.212,18 ripartiti come di seguito indicato:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Importo
14.01.203.10839	2020	1443	€ 20.106,09
14.01.203.10855	2020	1447	€ 14.074,26
14.01.203.10873	2020	1451	€ 6.031,83

Dato atto che ai fini dell'erogazione del Contributo è necessario che il soggetto destinatario renda disponibili su Bandi on Line la documentazione di cui all'art. C.5 del bando;

Attestato che la documentazione atta a dimostrare la liquidabilita' della spesa è pervenuta attraverso il Sistema Informativo Regionale Bandi on Line in data 23 novembre 2020 con protocollo O1.2020.0026835;

Visto il punto B.3 del Bando e il punto 4.1 delle Linee Guida di rendicontazione ai sensi dei quali le spese generali e le spese di personale sono riconosciute in maniera forfettaria percentualmente sull'ammontare dei costi diretti;

Preso atto dell'esito positivo dell'istruttoria della rendicontazione svolta da Finlombarda e presente nel sistema informativo regionale Bandi on Line, da cui si evince che il progetto realizzato è coerente con il progetto ammesso, sono stati raggiunti gli obiettivi previsti e che rispetto alla spesa rendicontata di $\in 104.033,20$ sono state ritenute non ammissibili spese per $\in 4.688,80$, secon-

do quanto dettagliatamente indicato nell'allegato1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto pertanto di rideterminare l'agevolazione concessa all'impresa B CLINIC SAREZZO S.R.L. per la realizzazione del progetto ID 1500165 per le motivazioni esposte nell'allegato1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che pertanto, il contributo concesso pari ad \in 40.212,18 è rideterminato in \in 39.737,76;

Rilevato che, ai fini di quanto disposto dal decreto del MISE 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52 comma 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» al progetto sono stati assegnati i seguenti codici:

- · Codice identificativo della misura CAR: 9395;
- Codice identificativo dell'aiuto COR: 1635566;
- Codice variazione concessione COVAR: 531913;

Verificato che il DURC dell'impresa, presente nella procedura Bandi on Line, attesta che il versamento dei contributi è regolare; Ritenuto, pertanto:

di procedere alla liquidazione del contributo spettante all'impresa B CLINIC SAREZZO SRL (codice fiscale 04066940984 e codice beneficiario 991840) per un importo pari ad € 39.737,76 come di seguito riportato:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Importo
14.01.203.10839	2020	1443	€ 19.868,88
14.01.203.10855	2020	1447	€ 13.908,21
14.01.203.10873	2020	1451	€ 5.960,67

 di modificare gli impegni di spesa assunti con decreto 11 febbraio 2020, n. 1.562 con conseguente economia per un importo totale pari ad € 474,42 come di seguito riportato:

Capitolo	Anno Impegno	N. Impegno	Modifica impegno
14.01.203.10839	2020	1443	- € 237,21
14.01.203.10855	2020	1447	- € 166,05
14.01.203.10873	2020	1451	- € 71,16

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento oltre i termini di cui all'art. C.5 del Bando, in ragione della messa in opera del sistema informativo su Bandi on line e delle difficoltà tecniche riscontrate nel suo funzionamento;

Vista la I.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Richiamati altresì i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Dato atto che il provvedimento rientra nelle competenze del Dirigente della U.O. Incentivi, Accesso al Credito e sostegno all'Innovazione delle Imprese come indicato nel decreto 29 marzo 2021, n. 4283 sopra citato;

Dato atto, altresì che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto 11 febbraio 2020, n. 1.562 e che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto;

Dato atto, altresì, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della I. 241/1990 che avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione al Tribunale ordinario entro 30 giorni dalla notifica dello stesso:

Vista la I.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della 1. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari)»;

DECRETA

Per i motivi esposti in premessa:



- 1. di rideterminare l'agevolazione concessa all'impresa B CLINIC SAREZZO S.R.L. in € 39.737,76 per le motivazioni indicate nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. di liquidare il contributo spettante all'impresa B CLINIC SA-REZZO S.R.L. (codice fiscale 04066940984) per un importo pari ad \leqslant 39.737,76 come di seguito riportato:

Beneficia- rio/Ruolo	Codice	Capitolo	Impegno	Imp. Perente	Da liquidare
B CLINIC SAREZZO SRL	991840	14.01.203.10839	2020/1443/0		19.868,88
B CLINIC SAREZZO SRL	991840	14.01.203.10855	2020/1447/0		13.908,21
B CLINIC SAREZZO SRL	991840	14.01.203.10873	2020/1451/0		5.960,67

3. di modificare gli impegni di spesa con conseguente economia per un importo pari ad € 474,42 come di seguito riportato:

Capitolo	Anno Impe- gno	N. Im- pegno	Sub	Economia ANNO 2021	Eco- nomia ANNO 2022	Eco- nomia ANNO 2023
14.01.203.10839	2020	1443	0	-237,21	0,00	0,00
14.01.203.10855	2020	1447	0	-166,05	0,00	0,00
14.01.203.10873	2020	1451	0	-71,16	0,00	0,00

- 4. di rendere noto, ai sensi dell'art. 3, comma 4, legge 241/90, che avverso il presente provvedimento è diritto degli interessati esperire ricorso dinanzi al Tribunale Ordinario entro 30 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento;
- 5. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione del decreto 11 febbraio 2020, n. 1.562 e che si provvede a modificare mediante la pubblicazione del presente atto;
- 6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito della Programmazione Comunitaria (www.ue.regione.lombardia.it);
- 7. di trasmettere il presente provvedimento all'impresa e a Finlombarda.

Il dirigente Armando De Crinito





ALLEGATO 1 - B CLINIC SAREZZO SRL - PROG ID 1500165 - RIDETERMINA

	IMPORTO AMMESSO (domanda)	IMPORTO IMPUTATO (rendicontato)	IMPORTO APPROVATO	MOTIVAZIONI RIDETERMINA
Acquisto di nuovi impianti (di produzione/per erogazione di servizi), attrezzature, materiali, macchinari, hardware e software (escluso usato e leasing)	36.000,00 €	36.834,80 €	35.010,80 €	Importo rideterminato, in funzione delle spese ammesse
Spese di adeguamento dell'impiantistica generale e ristrutturazione funzionale dei locali per l'attività di impresa/professionale	7.200,00 €	7.366,96 €	7.002,16 €	Importo rideterminato, in funzione delle spese ammesse
Spese di locazione/noleggio per attrezzature tecnico- specialistiche e per laboratori/sede oggetto di intervento	37.500,00 €	40.001,00€	37.501,00 €	Importo rideterminato, in funzione delle spese ammesse
4. Spese di personale	14.689,00€	14.689,00 €	14.689,00€	
5. Spese generali	5.141,44€	5.141,44 €	5.141,44 €	
Acquisto licenze software e servizi software, compreso sviluppo sito web	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
7. Servizi di consulenza	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
TOTALE IMPORTI	100.530,44 €	104.033,20 €	99.344,40 €	

INVESTIMENTO RIDETERMINATO DA FL	99.344,40 €	
CONTRIBUTO CONCESSO	40.212,18 €	
CONTRIBUTO RIDERMINATO	39.737,76 €	
ECONOMIA	474,42 €	

SPESE NON AMMESSE	FATTURA N.	IMPORTI NON AMMESSI €	MOTIVAZIONI RIDETERMINA
Acquisto di nuovi impianti (di produzione/per erogazione di servizi), attrezzature, materiali, macchinari, hardware e software (escluso usato e leasing)	1361 del 31/08/2019	1.824,00 €	Ridotto importo, per la non ammissibilità della tipologia di spesa "materiale di consumo" (toner), ai sensi dell'art. 4.3, punto 11 delle Linee Guida per la rendicontazione.
Spese di adeguamento dell'impiantistica generale e ristrutturazione funzionale dei locali per l'attività di impresa/professionale	35/2019 del 31/10/2019	364,80 €	Importo ridotto per superamento del limite del 20% per le spese di adeguamento e ristrutturazione funzionale dei locali in affitto ai esni dell'articolo 6.2 delle linee guida per la rendicontazione.
Spese di locazione/noleggio per attrezzature tecnico- specialistiche e per laboratori/sede oggetto di intervento	136 del 16/11/2020	2.500,00 €	Spesa non ammissibile, trattasi di canone di affitto successivo alla durata prevista di 15 mesi, indicata nell'allegato 2 scheda tecnica iniziale.
		4.688,80 €	

Regione

Serie Ordinaria n. 30 - Martedì 27 luglio 2021

D.G. Ambiente e clima

D.d.s. 20 luglio 2021 - n. 9897

Valutazione di incidenza del piano territoriale di coordinamento provinciale in adeguamento al piano territoriale regionale integrato alla I.r. 31/2014 della provincia di Mantova, ai sensi del d.p.r. 357/97

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA NATURA E BIODIVERSITÀ

Visto il d.p.r. 8 settembre 1997, n. 357 «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche» e successive modificazioni;

Visto l'art. 25bis della legge 30 novembre 1983 n. 86 che introduce la disciplina relativa a Rete Natura 2000 in Regione Lombardia in attuazione della Direttiva 92/43/CEE;

Viste

- la d.g.r. 30 luglio 2004 n.7/18453 «Individuazione degli enti gestori dei proposti siti di importanza comunitaria (pSIC) e dei siti di importanza comunitaria (SIC), non ricadenti in aree naturali protette e delle zone di importanza comunitaria (ZPS) ai sensi della direttiva 79/409/CEE, contestuale presa d'atto dell'avvenuta classificazione di 14 ZPS ed individuazione dei relativi soggetti gestori»;
- la d.g.r. 25 gennaio 2006 n.8/1791 «Rete Europea Natura 2000: individuazione degli enti gestori di 40 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e delle misure di conservazione, transitorie per le ZPS e definizione delle procedure per l'adozione e l'approvazione dei piani di gestione dei siti»;
- la d.g.r. 18 luglio 2007 n.8/5119 «Rete Natura 2000: determinazioni relative all'avvenuta classificazione come ZPS delle aree individuate con dd.gg.rr. 3624/06 e 4197/07 e individuazione dei relativi enti gestori»;
- la d.g.r. 20 febbraio 2008 n.8/6648 «Nuova classificazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e individuazione di relativi divieti, obblighi e attività, in attuazione degli articoli 3, 4, 5 e 6 del d.m. 17 ottobre 2007, n.184 «Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)»;
- la d.g.r. 30 luglio 2008 n.8/7884 «Misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde ai sensi del d.m. 17 ottobre 2007, n.184 – Integrazione alla d.g.r. n. 6648/2008» e s.m.i.;
- la d.g.r. del 8 aprile 2009 n.8/9275 «Determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela della ZPS Iombarde in attuazione della Direttiva 92/43/CEE e del D.P.R. 357/97 ed ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 del d.m. 17 ottobre 2007, n. 184 - Modificazioni alla d.g.r. n.7884/2008»;
- la deliberazione di Giunta regionale del 5 dicembre 2013 n.10/1029 «Adozione delle Misure di Conservazione relative a Siti di Interesse Comunitario e delle misure sito-specifiche per 46 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del d.m. 184/2007 e s.m.i.»;
- la deliberazione di Giunta regionale del 30 novembre 2015 n. 10/4429 «Adozione delle Misure di Conservazione relative a 154 Siti Rete Natura 2000, ai sensi del d.p.r. 357/97 e s.m.i. e del d.m. 184/2007 e s.m.i. e proposta di integrazione della Rete Ecologica Regionale per la connessione ecologica tra i Siti Natura 2000 lombardi»;
- la deliberazione di Giunta regionale del 21 settembre 2020

 n. 11/3582 «Approvazione del quadro di azioni prioritarie (PAF, Prioritized Action Framework) per Natura 2000 in Lombardia per il quadro finanziario pluriennale 2021-2027 dell'Unione Europea»;
- la deliberazione di Giunta regionale del 29 marzo 2021 n. 11/4488 «Armonizzazione e semplificazione dei procedimenti relativi all'applicazione della valutazione di incidenza per il recepimento delle linee guida nazionali oggetto dell'intesa sancita il 28 novembre 2019 tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;

Vista l'istanza di Valutazione di Incidenza del «Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale in adeguamento al Piano Territoriale Regionale integrato alla I.r. 31/2014» ricevuta in data 6 maggio 2021 (prot.T1.2021.0042891);

Esaminata in particolare la seguente documentazione:

- relazione illustrativa e relativi allegati
- studio per la valutazione di incidenza redatto da Phytosfera

Studio Associato;

Preso atto che la proposta di adeguamento del PTCP è orientata a soddisfare quanto previsto dall'integrazione del PTR ai sensi della I.r. 31/2014, inerente al consumo di suolo.

- Inoltre la Provincia ha ravvisato l'opportunità di effettuare:
- un aggiornamento del quadro delle progettualità infrastrutturali del PTCP vigente;
- l'aggiornamento della classificazione idrogeologica e sismica del territorio provinciale
- l'allineamento tra i progetti di Rete Ecologia Provinciale e Rete Verde Provinciale, sostituendole con un rete di sintesi, la Rete Ecopaesistica, considerata in grado di rispondere in modo integrato sia agli obiettivi di servizio ecosistemico al territorio della rete ecologica, sia a quelli di natura più strettamente paesistica, correlati a scenari progettuali condivisi di tutela, valorizzazione e riqualificazione degli assetti e conformazioni dei luoghi della Rete Verde. La rete proposta è articolata in:
 - Primo livello della rete: corridoi ambientali sovrasistemici
 - Secondo livello della rete: aree di protezione dei valori ambientali
 - Terzo livello della rete: aree di conservazione o ripristino dei valori di naturalità dei territori agricoli
 - Interferenze: ambiti insediativi e barriere infrastrutturali
 - Altri elementi della rete: PLIS, Zone di ripopolamento e cattura.

Considerati i siti Natura 2000 presenti in Provincia di Mantova:

- IT20A0004 Le Bine
- IT20B0001 Bosco Foce Oglio
- IT20B0002 Valli Di Mosio
- IT20B0003 Lanca Cascina S. Alberto
- IT20B0004 Lanche Di Gerra Gavazzi e Runate
- IT20B0005 Torbiere Di Marcaria
- IT20B0012 Complesso Morenico di Castellaro Lagusello
- IT20B0014 Chiavica Del Moro
- IT20B0015 Pomponesco
- IT20B0016 Ostiglia
- IT20B0017 Ansa e Valli Del Mincio
- IT20B0018 Complesso Morenico di Castiglione Delle Stiviere
- IT20B0006 Isola Boscone
- IT20B0007 Isola Boschina
- IT20B0010 Vallazza
- IT20B0011 Bosco Fontana
- IT20B0008 Paludi di Ostiglia
- IT20B0009 Valli del Mincio
- IT20B0401 Parco Regionale Oglio Sud
- IT20B0402 Riserva Regionale Garzaia di Pomponesco
- IT20B0501 Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia

Considerate le analisi svolte nello studio di incidenza in merito alle caratteristiche ed alla vulnerabilità dei siti;

Preso atto che lo studio di incidenza riferisce che «Con riferimento ai contenuti dell'adeguamento del PTCP di Mantova descritti nel capitolo precedente, l'unico che potrebbe avere interferenze negative rispetto ai siti Natura 2000 è quello relativo all'aggiornamento del quadro infrastrutturale strategico. Gli altri contenuti oggetto di adeguamento, infatti, o hanno correlazione positiva o non hanno correlazione di alcun tipo nei confronti dei siti Natura 2000.»;

Considerato che lo studio di incidenza ha individuato, per una congrua valutazione in ordine alla possibile interferenza che potrebbe emergere tra la pianificazione delle infrastrutture proposta dal PTCP in adeguamento e i siti, una fascia di valutazione (buffer di 3 km) dal perimetro di ciascun SIC/ZSC/ZPS, che è stata ritenuta una superficie adeguata atta a valutare eventuali forme di interferenza diretta rispetto alla conservazione dei siti Natura 2000. Inoltre, poiché le possibili interferenze oggetto della presente valutazione derivano da elementi che hanno uno sviluppo lineare e che interessano anche i territori extra provinciali limitrofi, ha preso in esame anche i siti Natura 2000 extra provinciali adiacenti al confine della Provincia di Mantova, individuando anche per questi ultimi una fascia di valutazione di 3 km dai rispettivi perimetri:



- IT3270017 Delta del Po: tratto terminale e delta Veneto
- IT3210003 Laghetto del Frassino
- IT3210013 Palude del Busatello
- IT3210018 Basso Garda
- IT4020025 Parma Morta
- IT4030020 Golena del Po di Gualtieri, Guastalla e Luzzara
- IT3270022 Golena di Bergantino
- IT4040014 Valli Mirandolesi
- IT4040016 Siepi e canali di Resega-Foresto;

Preso atto che lo studio di incidenza, alla luce delle analisi condotte, propone considerazioni in merito alle casistiche d'interventi in cui verosimilmente si dovrebbe procedere con Studi di Incidenza specifici. In particolare esso specifica che le proposte hanno carattere meramente indicativo e che sono il risultato di una prima ipotesi relativa alle possibili interferenze sulle aree Natura 2000 esaminate. La necessità di redigere Studi d'incidenza specifici è, pertanto, da rimandare alle singole fasi progettuali che eventualmente verranno avviate per le rispettive opere pianificate con l'adeguamento del PTCP di Mantova: allo stato attuale, in quanto fase pianificatoria, non sono infatti note le effettive dimensioni delle infrastrutture esaminate (inclusi i cantieri necessari alla loro realizzazione) né è possibile stimare con la dovuta accuratezza le interferenze, sia dirette sia indirette, effettivamente generabili dalle stesse sui siti Natura 2000;

Vista la richiesta di parere agli enti gestori dei Siti Natura 2000 ai sensi della d.g.r. 4488/2021, trasmessa in data 12 maggio 2021 (T1.2021.0044189);

Considerati i pareri favorevoli espressi dai seguenti enti gestori:

- Comune di Ostiglia (T1.2021.0046915 del 25 maggio 2021);
- Provincia di Mantova (T1.2021.0049815 del 8 giugno 2021);
- Parco regionale del Mincio (partenza 2155 del 17 giugno 2021);
- Comune di Borgocarbonara (T1.2021.0058764 del 1 luglio 2021);
- Comune di Pomponesco (T1.2021.0060417 del 7 luglio 2021)
- Carabinieri per la tutela della biodiversità e dei parchi (partenza 149/77-1 del 7 luglio 2021)

Considerati inoltre i pareri dei seguenti enti gestori:

Parco regionale Oglio Sud (deliberazione del Consiglio di gestione n. 48 del 17 maggio 2021) favorevole e condizionato alle seguenti prescrizioni:

- Il progetto di raddoppio della Rete Ferroviaria Cremona-Mantova dovrà essere sottoposto a specifico Studio di Incidenza sul sito Natura 2000 Z.P.S. IT20B0401 «Parco regionale Oglio Sud»
- Il progetto di costruzione dell'Autostrada Cremona-Mantova dovrà essere sottoposto a specifico Studio di Incidenza sul sito Natura 2000 Z.S.C. IT20B005 «Torbiere di Marcaria»
- Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (ERSAF) (T1.2021.0049545 del 7 giugno 2021), favorevole e condizionato alla seguente prescrizione: i progetti relativi alle infrastrutture strategiche di nuova realizzazione/in riqualificazione, localizzato entro un buffer di 3 chilometri dal confine della ZSC/ZPS IT20B0007 Isola Boschina, vengano sottoposti a procedura di valutazione di incidenza in accordo alle disposizioni delle nuove linee guida approvate con d.g.r. n. XI/4488 del 29 marzo 2021;

Ritenuto di condividere le risultanze dello Studio di Incidenza e le considerazioni e indicazioni fornite dagli enti gestori dei Siti Natura 2000 e di esprimere valutazione di incidenza positiva, ovvero assenza di possibilità di arrecare una significativa incidenza negativa sull'integrità dei Siti nel rispetto degli obiettivi della Rete Natura 2000 e sulla conservazione della Rete Ecologica, del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Mantova in adeguamento al Piano Territoriale Regionale integrato alla I.r. 31/2014, condizionata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- i piani, i progetti e gli interventi che declineranno ed attueranno i contenuti programmatici e gli indirizzi della Piano Territoriale Regionale dovranno essere assoggettati, ove ritenuto necessario da parte degli enti gestori, a specifiche valutazioni di incidenza in accordo alle disposizioni delle nuove linee guida approvate con d.g.r. n. XI/4488 del 29 marzo 2021;
- in particolare dovranno comunque essere oggetto di spe-

cifica valutazione di incidenza le seguenti opere:

- Rete ferroviaria nazionale da riqualificare: riqualificazione - potenziamento linea ferroviaria Cremona - Mantova (IT20B005 Torbiere di Marcaria, IT20B0401 Parco regionale Oglio Sud)
- Raccordo merci di progetto: raccordo ferroviario merci da Ostiglia e Sustinente (IT20B0008 Paludi di Ostiglia/ IT20B0016 Ostiglia, IT3210013)
- Autostrada in progetto: tracciato autostradale Mantova-Cremona alternativa Mantovana, inclusi relativi svincoli/caselli (IT20B0009 Valli del Mincio/IT20B0017 Ansa e Valli del Mincio, IT20B0010 Vallazza)
- Rete ferroviaria nazionale da riqualificare: metropolitana leggera Verona - Aeroporto «Catullo» - Mantova: raddoppio linea nel tratto Mantova-confine prov. (IT20B0009 Valli del Mincio)
- Rete idroviaria in progetto: navigazione Garda Mantova (IT20B0009 Valli del Mincio/IT20B0017 Ansa e Valli del Mincio)
- Autostrada da riqualificare: autostrada 22 del Brennero (IT20B0010 Vallazza, IT20B0501 Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia)
- Rete ciclabile da riqualificare: diversi tracciati a sud del sito Natura 2000 e lungo il suo perimetro meridionale (IT20B0010 Vallazza)
- Autostrada in progetto: tracciato autostradale Tirreno -Brennero e relativi svincoli (IT20B0401 Parco regionale Oglio Sud)
- Autostrada in progetto: tracciato autostradale Mantova
 Cremona e relativi svincoli (IT20B0401 Parco regionale Oglio Sud, IT20B0005 Torbiere di Marcaria)
- Rete ferroviaria nazionale da riqualificare: riqualificazione linea Mantova - Modena (IT20B0501 Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia)
- Strada statale da riqualificare: ex SS413 realizzazione nuovo ponte sul fiume Po tra San Benedetto Po e Bagnolo San Vito
- Rete ferroviaria internazionale di progetto alta capacità: linea alta velocità TO _ VE - tratto lombardo e tratto veneto (IT3210003 Laghetto del Frassino)
- Strada provinciale in progetto: varianti SP80 (IT3210013 Palude del Busatello)
- Rete idroviaria in progetto: navigazione Garda Mantova (IT3210018 Basso Garda
- Raccordo merci di progetto: raccordo ferroviario fra la nuova banchina fluviale di Pieve Saliceto e la linea Mantova - Parma (IT4030020 Golena del Po di Gualtieri, Guastalla e Luzzara
- Ex strada statale e strada provinciale in progetto: circonvallazione sud-ovest di Moglia-collegamento con SP50 (IT4040016 Siepi e canali di Resega-Foresto
- Strada statale in progetto: varianti alla SS12 (IT20B0007 Isola Boschina)
- Raccordo merci da riqualificare: raccordo ferroviario merci alla banchina di Revere (IT20B0007 Isola Boschina)
- eventuali modifiche sostanziali al Piano dovranno essere sottoposte a valutazione di incidenza;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura Natura e biodiversità individuate dalla d.g.r. 294 del 28 giugno 2018;

Richiamato il termine per l'espressione della valutazione di incidenza di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, che risulta superato a causa di approfondimenti istruttori;

Vista la I.r. 20/2008, nonché i provvedimenti organizzativi della undicesima legislatura;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.4 comma 1 della l.r. 17/2017;

DECRETA

1. Di esprimere, ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i., valutazione di incidenza positiva, ovvero assenza di possibilità di arrecare una significativa incidenza negativa sull'integrità dei Siti nel rispetto degli obiettivi della Rete Natura 2000 e sulla conservazione della Rete Ecologica, del Piano Territoriale di Co-



ordinamento Provinciale di Mantova in adeguamento al Piano Territoriale Regionale integrato alla LR 31/2014, ferme restando le sequenti prescrizioni:

- i piani, i progetti e gli interventi che declineranno ed attueranno i contenuti programmatici e gli indirizzi della Piano Territoriale Regionale dovranno essere assoggettati, ove ritenuto necessario da parte degli enti gestori, a specifiche valutazioni di incidenza in accordo alle disposizioni delle nuove linee guida approvate con d.g.r. n. XI/4488 del 29 marzo 2021:
- in particolare dovranno comunque essere oggetto di specifica valutazione di incidenza le seguenti opere:
 - Rete ferroviaria nazionale da riqualificare: riqualificazione - potenziamento linea ferroviaria Cremona - Mantova (IT20B005 Torbiere di Marcaria, IT20B0401 Parco regionale Oglio Sud)
 - Raccordo merci di progetto: raccordo ferroviario merci da Ostiglia e Sustinente (IT20B0008 Paludi di Ostiglia/ IT20B0016 Ostiglia, IT3210013)
 - Autostrada in progetto: tracciato autostradale Mantova-Cremona alternativa Mantovana, inclusi relativi svincoli/caselli (IT20B0009 Valli del Mincio/IT20B0017 Ansa e Valli del Mincio, IT20B0010 Vallazza)
 - Rete ferroviaria nazionale da riqualificare: metropolitana leggera Verona - Aeroporto «Catullo» - Mantova: raddoppio linea nel tratto Mantova-confine prov. (IT20B0009 Valli del Mincio)
 - Rete idroviaria in progetto: navigazione Garda Mantova (IT20B0009 Valli del Mincio/IT20B0017 Ansa e Valli del Mincio)
 - Autostrada da riqualificare: autostrada 22 del Brennero (IT20B0010 Vallazza, IT20B0501 Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia)
 - Rete ciclabile da riqualificare: diversi tracciati a sud del sito Natura 2000 e lungo il suo perimetro meridionale (IT20B0010 Vallazza)
 - Autostrada in progetto: tracciato autostradale Tirreno -Brennero e relativi svincoli (IT20B0401 Parco regionale Oglio Sud)
 - Autostrada in progetto: tracciato autostradale Mantova
 Cremona e relativi svincoli (IT20B0401 Parco regionale Oglio Sud, IT20B0005 Torbiere di Marcaria)
 - Rete ferroviaria nazionale da riqualificare: riqualificazione linea Mantova - Modena (IT20B0501 Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia)
 - Strada statale da riqualificare: ex SS413 realizzazione nuovo ponte sul fiume Po tra San Benedetto Po e Bagnolo San Vito
 - Rete ferroviaria internazionale di progetto alta capacità: linea alta velocità TO _ VE tratto lombardo e tratto veneto (IT3210003 Laghetto del Frassino)
 - Strada provinciale in progetto: varianti SP80 (IT3210013 Palude del Busatello)
 - Rete idroviaria in progetto: navigazione Garda Mantova (IT3210018 Basso Garda
 - Raccordo merci di progetto: raccordo ferroviario fra la nuova banchina fluviale di Pieve Saliceto e la linea Mantova - Parma (IT4030020 Golena del Po di Gualtieri, Guastalla e Luzzara
 - Ex strada statale e strada provinciale in progetto: circonvallazione sud-ovest di Moglia-collegamento con SP50 (IT4040016 Siepi e canali di Resega-Foresto
 - Strada statale in progetto: varianti alla SS12 (IT20B0007 Isola Boschina)
 - Raccordo merci da riqualificare: raccordo ferroviario merci alla banchina di Revere (IT20B0007 Isola Boschina)
- eventuali modifiche sostanziali al Piano dovranno essere sottoposte a valutazione di incidenza;
- 2. Di provvedere alla trasmissione del presente atto Provincia di Mantova ed agli enti gestori dei Siti Natura 2000 interessati.
- 3. Di provvedere alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del presente decreto.
- 4. Di rendere noto che contro il presente decreto è proponibile ricorso giurisdizionale, secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n.104 presso il T.A.R. della Lombardia entro 60

giorni dalla data di pubblicazione sul BURL, della parte dispositiva del presente atto; è altresì ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione.

5. Di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente Stefano Antonini





D.d.s. 20 luglio 2021 - n. 9917

Variazione titolarietà A.I.A. rilasciata con decreti NNR 9271 Del 5 novembre 2015, 7153 del 21 luglio 2016, 2245 del 20 febbraio 2018 e 8278 del 17 giugno 2021 alla società Accam s.p.a. - con sede legale e sede operativa in comune di Busto Arsizio (VA), strada comunale per Arconate 121 - ai sensi del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, allegato VIII alla parte seconda, punto 5.2, alla società Neutalia s.r.l., con sede legale e operativa in comune di Busto Arsizio (VA), strada comunale per Arconate 121

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Visti

- il d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» ed in particolare l'art 29-nonies, comma 4;
- il d.d.u.o. n. 9271 del 05 novembre 2015, «Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (IPPC) già rilasciata con d.d.s. 12733 del 29 ottobre 2007 alla ditta ACCAM s.p.a., con sede legale ed impianto a Busto Arsizio (VA) strada comunale per Arconate 121, ai sensi del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, allegato VIII alla parte seconda, punto 5.2»;
- il d.d.u.o. n. 7153 del 21 luglio 2016, «Modifica del d.d.u.o. 9271 del 5 novembre 2015, [...]. Introduzione di un nuovo sistema di caricamento dei rifiuti sanitari, approvazione del progetto di riqualificazione del sistema di abbattimento delle emissioni e accettazione della fideiussione prestata da ACCAM in ottemperanza ai punti 3 e 4 del d.d.u.o. 9271/2015»;
- il d.d.s. 2245 del 20 febbraio 2018, «Modifica del d.d.u.o. 9271 del 5 novembre 2015, avente per oggetto il riesame dell'autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) rilasciata alla ditta ACCAM s.p.a., con sede legale ed impianto a Busto Arsizio (VA) – Strada Comunale Per Arconate 121»;
- il d.d.s. n. 8278 del 17 giugno 2021, di modifica dei decreti soprarichiamati;

Considerato che la società NEUTALIA s.r.l. è società partecipata da CAP Holding s.p.a., da AGESP s.p.a., da AMGA Legnano s.p.a., da AEMME Linea Ambiente s.r.l., tutte società pubbliche totalmente partecipate, in via diretta o indiretta, da Enti Locali;

Vista la comunicazione prot. reg. n. T1.2021.61487 del 12 luglio 2021 con cui ACCAM s.p.a. comunica che:

- in data 7 luglio 2021 (rep.n. 49.380/29.816 in corso di registrazione e di trascrizione), è stato stipulato un contratto d'affitto o cessione di ramo d'azienda a favore di Neutalia s.r.l., che statuisce il diritto di superficie dei terreni, rilasciato dal Comune proprietario dei terreni occupati dall'installazione, fino al 31 dicembre 2032;
- allegata all'istanza di voltura è stato presentato atto notarile in cui viene condiviso che ACCAM s.p.a. conceda in affitto l'Azienda a NEUTALIA s.r.l. per successivamente cederla in via definitiva; l'affitto inizierà il giorno in cui diventerà efficace il decreto di voltura dell'A.I.A. n. 9271/2015 e smi, rilasciata ad ACCAM s.p.a., alla società NEUTALIA s.r.l;

Considerata la fideiussione n. 523948 del 29 ottobre 2012 rilasciata da Elba Assicurazioni s.p.a. e le appendici n. 1, 2, 3 (proroga polizza al 5 novembre 2025), 4 (ulteriore proroga fino al 5 novembre 2028) e 5 alla medesima garanzia, prestate dalla società a favore di Regione Lombardia a garanzia dell'A.l.A. di cui al d.d.s.n. 9271/2015 e smi;

Considerato che tale fideiussione:

- deve essere prestata dal titolare dell'autorizzazione e che pertanto la succitata garanzia deve essere volturata a NEU-TALIA s.r.l.;
- dovrà essere depositata per l'ammontare intero, senza l'applicazione dello sconto previsto per chi è in possesso della certificazione ISO 14001, poiché la Ditta Neutalia s.r.l. non risulta certificata;

Verificato che nella comunicazione prot. reg. T1.2021.61487 del 12 luglio 2021 la società NEUTALIA s.r.l. ha provveduto agli obblighi dell'imposta di bollo previsti dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Considerato che, con riferimento al d.lgs. n. 159/2011 in materia di documentazione antimafia, la società NEUTALIA S.r.I. è società pubblica totalmente partecipata; per l'effetto dell'articolo 83, comma 3, del d.lgs. 159/2011, che esclude le incombenze antimafia nei rapporti tra i soggetti pubblici, la NEUTALIA s.r.I. è esclusa dalla dichiarazione di cui all'articolo 88, comma 4-bis, e dell'articolo 89 del d.lgs. 159/2011;

Vista l'autocertificazione prodotta dalla società NEUTALIA s.r.l. (prot. reg. T1.2021.61487 del 12 luglio 2021) relativa al legale rappresentante e al direttore tecnico dell'impianto;

Considerato che l'oggetto sociale della NEUTALIA s.r.l. dichiarato alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Varese è il seguente: «La Società ha per oggetto l'esercizio, sia in via diretta sia mediante la partecipazione in società rispondenti ai modelli previsti dalla normativa interna e comunitaria, delle attività e/o servizi pubblici locali di interesse»;

Vista la I.r. 7 luglio 2008, n. 20, nonché tutti i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento ha richiesto un termine effettivo di 8 giorni, rispetto al termine di 30 giorni previsto dall'art. 2, comma 2, della legge 241/90, a far luogo dalla data di deposito dell'istanza;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 4, comma 1, della l.r. 17/2014;

Ritenuto quindi di procedere alla voltura dell'autorizzazione di cui ai decreti nn. 9271 del 5 novembre 2015, 7153 del 21 luglio 2016, 2245 del 20 febbraio 2018 e 8278 del 17 giugno 2021 rilasciata ad ACCAM s.p.a., con sede legale e sede operativa in Strada Comunale per Arconate 121 – Busto Arsizio (VA), ai sensi del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, allegato VIII alla parte seconda, punto 5.2 a favore della società NEUTALIA s.r.l., con sede legale ed operativa in Strada Comunale per Arconate 121 a Busto Arsizio (VA);

Dato atto che l'efficacia del presente provvedimento decorre dalla data di accettazione delle garanzie finanziarie prestate da NEUTALIA s.r.l.;

DECRETA

- 1. di volturare l'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) di cui ai decreti nn. 9271 del 5 novembre 2015, 7153 del 21 luglio 2016, 2245 del 20 febbraio 2018 e 8278 del 17 giugno 2021, rilasciati ad ACCAM s.p.a. con sede legale ed operativa in Busto Arsizio (VA), Strada Comunale per Arconate 121 ai sensi del algs. 3 aprile 2006, n. 152, allegato VIII alla parte seconda, punto 5.2 alla società NEUTALIA s.r.I., con sede legale ed operativa in Busto Arsizio (VA), Strada Comunale per Arconate 121;
- 2. di disporre che la garanzia finanziaria n. 523948 del 29 ottobre 2012 e le appendici n. 1, 2, 3 (proroga polizza al 5 novembre 2025), 4 (ulteriore proroga fino al 5 novembre 2028) e 5 alla medesima garanzia, rilasciate da Elba Assicurazioni s.p.a., siano volturate alla società NEUTALIA s.r.l. e prestate per l'intero importo (senza le riduzioni spettanti per la certificazione ISO 14001) poiché la Società subentrante non è in possesso della Certificazione ISO 14001. La mancata presentazione della fideiussione entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto dalla d.g.r. sopra citata. Nel caso in cui venga presentata una nuova polizza, contestualmente al suo ricevimento da parte di Regione, saranno svincolate le garanzie finanziarie già prestate dalla Società ed accettate da Regione Lombardia;

3.di disporre che l'efficacia del presente atto decorra dalla formale accettazione delle garanzie finanziarie di cui sopra da parte dell'Autorità Competente;

- 4. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul BURL e sul portale di Direzione, sezione Rifiuti;
- 5. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni previsto dall'art. 29 del d.lgs. 104/10, ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni previsto dall'art. 9 del d.p.r. n. 1199/71.

La dirigente Annamaria Ribaudo



E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Struttura Commissariale per gli eventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Decreto n. 95 del 19 luglio 2021

Ordinanza commissariale 19 novembre 2019 n. 523 – Aggiornamento 6 del piano degli interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici - Approvazione della variante finale e revoca del decreto n. 42 del 19 febbraio 2020 avente ad oggetto: «Approvazione della variante e modifica del decreto n. 18 del 24 gennaio 2019 avente ad oggetto: «Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo di Quistello - Consolidamento strutturale e restauro della chiesa parrocchiale in conseguenza agli eventi sismici di maggio 2012» – ID 99 – CUP J51E16000740002

IL SOGGETTO ATTUATORE

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo - con decreto - legge 30 dicembre 2019, n. 162, sino alla data del 31 dicembre 2021.

Visto il d.l.6 giugno 2012, n. 74 «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012 », pubblicato nella G.U. n. 131 del 7 giugno 2012 e convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. 74/2012), con il quale:

- i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto sono stati nominati Commissari delegati per la ricostruzione:
- è stato istituito il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari Delegati;
- è stato stabilito che i Presidenti delle tre Regioni possano adottare «idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi per le attività di ricostruzione» ed inoltre, in qualità di Commissari, possano costituire una apposita Struttura Commissariale e si possano avvalere e/o delegare funzioni attribuite dallo stesso d.l. ai sindaci dei Comuni e ai Presidenti delle Provincie interessate dal sisma per l'attuazione dei necessari interventi (art. 1, comma 5 e 5-bis).

Visto l'art. 10, comma 15-ter, del d.l. n. 83/2012, così come convertito in legge, secondo cui, al fine di operare l'opportuno raccordo con le ulteriori Amministrazioni interessate, i Presidenti delle Regioni possono avvalersi, nel rispetto della normativa vigente e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di Soggetti Attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di specifiche direttive ed indicazioni appositamente impartite.

Dato atto del disposto delle ordinanze del Commissario Delegato per l'emergenza sismica in Lombardia del maggio 2012:

- 13 agosto 2012, n. 3, con la quale tra l'altro è stata costituita la Struttura Commissariale di cui all'art. 1, comma 5°, del d.l. 74/2012 a supporto del Commissario stesso, suddivisa in due articolazioni, delle quali una incaricata dello svolgimento di attività a carattere amministrativo-contabile e l'altra delle attività a contenuto tecnico;
- 20 giugno 2014, n. 51, con la quale il Commissario Delegato ha disposto l'affidamento complessivo di tutte le attività per la predisposizione, l'attuazione ed il coordinamento delle attività operative di cui all'art. 1 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni nella legge 1° agosto 2012, n. 122, al dott. Roberto Cerretti, quale Soggetto Attuatore unico.

Richiamati

 il protocollo d'intesa tra Diocesi di Mantova e Commissario Delegato del 17 novembre 2015, approvato quindi con Ordinanza n. 165 del 17 novembre 2015, con cui vengono determinate specifiche modalità per il finanziamento degli interventi di ripristino delle chiese parrocchiali inserite nell'intesa stessa;

- l'ordinanza n. 302 del 24 marzo 2017 con cui il Commissario Delegato ha approvato il progetto «parrocchia di San Bartolomeo Apostolo di Quistello consolidamento strutturale e restauro della chiesa parrocchiale in conseguenza agli eventi sismici di maggio 2012» identificato con numero d'ordine ID n. 99, che prevede un importo di progetto pari a €4.977.769,70, di cui €4.485.059,39 a titolo di contributo provvisorio a carico del Commissario Delegato ed €492.710,31 a titolo di quota a carico della Diocesi di Mantova
- la convenzione tra Commissario Delegato e Diocesi di Mantova, acquisita a repertorio n. 11906 del 4 luglio 2017 di Regione Lombardia, che prevede per l'intervento in oggetto modalità specifiche di richiesta delle anticipazioni e di erogazione delle stesse (artt. 4 «impegni della Struttura Commissariale» e 5 «garanzie» della Convenzione), in armonia con le disposizioni del Decreto del Soggetto Attuatore n. 47/2016 e ss.mm.ii;
- l'addendum al protocollo d'intesa del 17 novembre 2015 tra Diocesi di Mantova e Commissario Delegato sottoscritto in data 19 luglio 2019 a Pegognaga.

Visto il decreto del Soggetto Attuatore n. decreto n. 42 del 19 febbraio 2020 con cui si annulla e sostituisce il precedente decreto del Soggetto Attuatore n. 18 del 24 gennaio 2019, si autorizza la Diocesi di Mantova ad utilizzare parte del ribasso d'asta registrato nella gara per l'affidamento dei lavori di recupero funzionale della chiesa di S. Bartolomeo apostolo di Quistello (MN), complessivamente pari ad € 1.054.027,39, per un importo pari ad € 160.000,00, oltre IVA 10%, e stabilisce il seguente riparto finanziario per il progetto: lavori a carico del Commissario per € 3.592.315,16; co-finanziamento della Diocesi pari ad € 492.710,31; ribasso d'asta disponibile pari ad € 892.744,23;

Visto il decreto del Soggetto Attuatore n. 119 del 28 luglio 2020, che approva, da ultimo, le «disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione, il finanziamento e la rendicontazione di progetti legati alla ricostruzione post sisma del maggio 2012 relativamente ad interventi su immobili pubblici, edifici ad uso pubblico, interventi nei centri storici, sui beni culturali e immobili di proprietà di onlus».

Vista la nota della Diocesi di Mantova, acquisita a protocollo n. Cl. 2021. 1361 del 28 maggio 2021, con cui si chiede di poter utilizzare l'importo degli imprevisti e il risparmio ottenuto dall'affidamento del restauro dell'organo. a copertura delle lavorazioni che si sono rese necessarie in corso di lavorazione ed allo scopo vengono allegati: l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi e relativa relazione di variante finale.

Richiamata la seguente corrispondenza:

- la nota acquisita a prot. n. C1.2021.1361 del 28 maggio 2021, con cui la Diocesi di Mantova comunica la aggiudicazione dei lavori per il ripristino dell'Organo della Chiesa in oggetto, e segnala che l'affidamento è stato fatto per un importo iva compresa pari a € 193.402,00, con un minor costo pari a € 129.898,00;
- la nota prot. n C1.2021.1568 del 23 6 2021 con cui il Soggetto Attuatore ha preso atto dell'esito e, alla luce dello stato di avanzamento dei lavori sull'immobile ecclesiastico, ha chiesto di far pervenire in sede di rendicontazione finale dell'intero intervento per il ripristino della Parrocchia di S. Bartolomeo Apostolo di Quistello la documentazione attinente all'affidamento sulla base della quale definirà, con proprio atto, il contributo finale spettante ed erogherà la quota di saldo alla luce di tali atti.

Dato atto che dal quadro economico di raffronto si evince che l'importo complessivo finale dell'intervento ammonta a complessivi \in 4.160.1 74,25, compreso l'intervento di restauro complessivo dell'organo, ed emerge un'esigenza finanziaria così sitimata dalla Diocesi: costo dell'opera \in 4.160.174,25, cofinanziamento della Diocesi \in 492.710,31 restano da porre a carico del Commissario Delegato \in 3.667.463,94, con aumento rispetto al precedente contributo pari ad \in 60.431,94.

Richiamati le disposizioni in materia di varianti di progetto previste dal citato decreto del Soggetto Attuatore n. 119/2020 nonché l'articolo 4 del sopra citato Protocollo d'Intesa del 17 novembre 2015.

Dato atto che il Comitato Tecnico Scientifico nella seduta del 22 giugno 2021 ha valutato la variante in oggetto ed ha rilasciato il proprio nulla-osta all'aumento dell'importo del contributo, sempre nei limiti del protocollo di intesa. Viene altresì richiesta la





presentazione delle indagini geologiche in fondazione rinviate per ragioni di sicurezza all'atto del finanziamento.

Acquisita agli atti la «relazione in merito ai saggi eseguiti sull'impianto fondale», redatta dall' Ing. Giovanni Gualerzi, trasmessa dalla Diocesi di Mantova in data 8 luglio 2021 con cui si attesta che «viste le risultanze dell'indagine descritta non si ritiene necessario intervenire con ulteriori opere di consolidamento o rinforzo delle strutture di fondazione».

Valutata tale relazione come esaustiva rispetto alla richiesta posta dal Comitato Tecnico Scientifico sopra citato.

Verificato che le disponibilità finanziarie a valere sulle risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario delegato e depositate nel conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso, che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente sui fondi di cui al comma 444°, della legge 28 dicembre 2015. n. 208, specificatamente dedicate alla ricostruzione degli immobili ecclesiastici di cui al Protocollo d'intesa del 17 novembre 2015 e smi, ed ancora nelle disponibilità della Diocesi di Mantova, ammontano ad € 1.383.036,49, e che pertanto non è necessario individuare ulteriori fonti di copertura finanziaria.

Ritenuto pertanto:

- di prendere atto che la previsione finale di spesa per la realizzazione dell'intervento in oggetto ammonta ad € 4.160.174,25, ed al netto del cofinanziamento della Diocesi € 492.710,31, rimanendo a carico del Commissario Delegato € 3.667.463,94, con aumento rispetto al precedente contributo pari ad € 60.431,94
- di autorizzare la Diocesi di Mantova ad utilizzare parte di risparmi per un importo pari ad € 60.431,94, specificatamente dedicate alla ricostruzione degli immobili ecclesiastici di cui al Protocollo d'intesa del 17 novembre 2015 e smi, ed ancora nelle disponibilità della Diocesi di Mantova per complessivi € 1.383.036,49;
- di stabilire che il nuovo quadro economico di progetto per la realizzazione dell'intervento è il seguente:
 - lavori a carico del Commissario per € 3.667.463,94
 - co-finanziamento della Diocesi pari ad €492.710,31;
- di stabilire che il presenta atto annulla e sostituisce il precedente decreto del Soggetto Attuatore n 42 del 19 febbraio 2020:
- di stabilire che le disponibilità finanziarie a valere sulle risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario delegato e depositate nel conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso, che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente sui fondi di cui al comma 444°, della legge 28 dicembre 2015. n.208, specificatamente dedicate alla ricostruzione degli immobili ecclesiastici di cui al Protocollo d'intesa del 17 novembre 2015 e smi, ed ancora nelle disponibilità della Diocesi di Mantova, ammontano ad € 1.322.604,55.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono interamente richiamate,

- 1. di prendere atto che la previsione finale di spesa per la realizzazione dell'intervento in oggetto ammonta ad \in 4.160.174,25, ed al netto del cofinanziamento della Diocesi \in 492.710,31, rimanendo a carico del Commissario Delegato \in 3.667.463,94, con aumento rispetto al precedente contributo pari ad \in 60.431,94;
- 2. di autorizzare la Diocesi di Mantova ad utilizzare parte di risparmi per un importo pari ad € 60.431,94, a valere sulle risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario delegato e depositate nel conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso, che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente sui fondi di cui al comma 444°, della legge 28 dicembre 2015. n. 208, specificatamente dedicate alla ricostruzione degli immobili ecclesiastici di cui al Protocollo d'intesa del 17 novembre 2015 e smi, ed ancora

nelle disponibilità della Diocesi di Mantova per complessivi € 1.383.036,49;

- 3. di stabilire che il nuovo quadro economico di progetto per la realizzazione dell'intervento è il seguente:
 - lavori a carico del Commissario per € 3.667.463,94;
 - co-finanziamento della Diocesi pari ad € 492.710,31;
- 4. di stabilire che le disponibilità finanziarie specificatamente dedicate alla ricostruzione degli immobili ecclesiastici di cui al Protocollo d'intesa del 17 novembre 2015 e smi, ed ancora nelle disponibilità della Diocesi di Mantova, ammontano ad € 1.322.604,56 e trovano copertura a valere sulle risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario delegato e depositate nel conto di contabilità speciale n 5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso, che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente sui fondi di cui al comma 444°, della legge 28 dicembre 2015. n. 208;
- 5. di stabilire che il presenta atto annulla e sostituisce il precedente decreto del Soggetto Attuatore n 42 del 19 febbraio 2020;
- 6. di trasmettere il presente atto alla Diocesi di Mantova e di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

Il soggetto attuatore Roberto Cerretti